



COMUNE DI LECCE NEI MARSI (PROV. L'AQUILA)

Tel. 0863/88129 – 88331 Fax 0863/88186 C.F.81004960662 P.I. 00224000661

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA URBANA

(Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. ____ del __ /04 /2023)

SOMMARIO

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Finalità
- Art. 2 - Vigilanza per l'osservanza delle disposizioni di Polizia Urbana
- Art. 3 - Disposizioni di carattere generale per le autorizzazioni prescritte dal presente Regolamento
- Art. 4 - Ordinanze Comunali
- Art. 5 - Sanzioni
- Art. 6 - Principi generali in materia di violazioni alle disposizioni di cui al presente Regolamento

TITOLO II - DISCIPLINA DEL SUOLO PUBBLICO

Capo I - Modalità di occupazione del suolo pubblico

- Art. 7 - Occupazione del suolo pubblico
- Art. 8 - Modalità per il carico e lo scarico delle merci
- Art. 9 - Installazione di arredi davanti agli esercizi commerciali
- Art. 10 - Occupazione del suolo pubblico per l'esercizio di attività di riparazione di veicoli
- Art. 11 - Elementi di arredo a tutela della proprietà privata
- Art. 12 - Occupazione del suolo pubblico per manifestazioni
- Art. 13 - Occupazioni per comizi e raccolta firme
- Art. 14 - Occupazione per traslochi
- Art. 15 - Occupazione con impianti pubblicitari
- Art. 16 - Pulizia dell'area occupata e ripristino dello stato dei luoghi

Capo II - Occupazione di suolo pubblico per attività commerciali

- Art. 17 - Esposizione di merci all'esterno di esercizio commerciale
- Art. 18 - Esposizione di generi alimentari
- Art. 19 - Validità della concessione di suolo pubblico ai fini dell'esposizione di merci
- Art. 20 - Occupazioni per la vendita su aree pubbliche non mercatali
- Art. 21 - Occupazione con addobbi e simili
- Art. 22 - Occupazione con de hors

TITOLO III - DISPOSIZIONI A TUTELA DELL'ORDINATA CIVILE CONVIVENZA E DEL RISPETTO ALTRUI

Capo I - Nettezza dell'abitato

- Art. 23 - Pulizia delle strade
- Art. 24 - Insudiciamento del suolo pubblico
- Art. 25 - Abbandono di rifiuti
- Art. 26 - Insudiciamento del suolo pubblico ad opera di animali
- Art. 27 - Divieto di sversamento di liquidi e sostanze simili
- Art. 28 - Modalità per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti
- Art. 29 - Pulizia dei portici e simili
- Art. 30 - Doveri dei proprietari di fabbricati in caso di nevicate

Capo II - Tutela della quiete pubblica e privata

- Art. 31 - Divieto di rumori
- Art. 32 - Esercizio di attività lavorative rumorose
- Art. 33 - Sistemi di allarme acustico
- Art. 34 - Pubblicità sonora
- Art. 35 - Emissioni rumorose presso abitazioni private
- Art. 36 - Disturbo determinato da animali
- Art. 37 - Spettacoli e trattenimenti presso pubblici esercizi
- Art. 38 - Obblighi per i gestori dei circoli privati
- Art. 39 - Uso di strumenti musicali nelle pubbliche vie
- Art. 40 - Comportamento degli avventori all'uscita dei pubblici esercizi e attività commerciali
- Art. 41 - Veicoli dotati di cella frigorifera ed attrezzature rumorose
- Art. 42 - Schiamazzi
- Art. 43 - Divieto di uso di mortaretti, petardi o simili

Capo III - Norme particolari

- Art. 44 - Tende solari
- Art. 45 - Diffusione di polveri
- Art. 46 - Annaffiamento
- Art. 47 - Battitura di tappeti
- Art. 48 - Operazioni di verniciatura
- Art. 49 - Bivacco e accattonaggio
- Art. 50 - Ostacolo all'accesso ad uffici pubblici ed esercizi commerciali
- Art. 51 - Corretto uso delle panchine pubbliche
- Art. 52 - Cortei funebri
- Art. 53 - Obbligo di tenere i cani al guinzaglio
- Art. 54 - Governo di animali
- Art. 55 - Zone interdette ai cani
- Art. 56 - Trasporto a mano di oggetti voluminosi o ingombranti
- Art. 57 - Uso improprio dei giochi per bambini
- Art. 58 - Temporanea interruzione di strade
- Art. 59 - Controlli in caso di pioggia

TITOLO IV - DISPOSIZIONI A TUTELA DELLA SICUREZZA DEI CITTADINI

Capo I - Sicurezza urbana

- Art. 60 - Ruolo del Comune
- Art. 61 - Programma locale di sicurezza
- Art. 62 - Ruolo della Polizia Locale
- Art. 63 - Protezione civile
- Art. 64 - Sicurezza stradale
 - Obblighi particolari
 - Pozzi, cisterne e simili
 - Ponteggi
 - Divieto di getto di materiale
 - Luminarie ed addobbi luminosi
 - Depositi di sostanze esplosive e combustibili

- Sostanze combustibili custodite presso abitazioni
- Divieto di deposito di materiale infiammabile
- Fughe di gas
- Divieto di accensione di fuochi nell'abitato
- Divieto di introduzione di oggetti accesi nei cassonetti per la raccolta di rifiuti
- Animali pericolosi
- Offendicula
- Illuminazione dei portici, fornici e gallerie private
- Persiane

Art. 79 - Manutenzione dei fabbricati

Art. 80 - Piantagioni private

Art. 81 - Indicazione dell'Amministratore condominiale

TITOLO V - TUTELA DELL'AMBIENTE E DELL'IGIENE PUBBLICA

Capo I - Prevenzione dei fenomeni di inquinamento

Art. 82 - Sensibilizzazione in materia di cultura al rispetto ambientale

Art. 83 - Divieto di sosta con motore acceso

Art. 84 - Obblighi stabiliti dalla legislazione regionale

Art. 85 - Trattamenti con fitofarmaci e prodotti antiparassitari

Art. 86 - Divieto di abbruciamento di rifiuti

Art. 87- Antincendio boschivo

Capo II - Tutela del verde pubblico

Art. 88 - Divieto di circolazione con veicoli sulle aree verdi

Art. 89 - Norme di comportamento nei parchi comunali

Art. 90 - Tutela degli alberi

TITOLO VI - DISPOSIZIONI A TUTELA DEL DECORO URBANO

Capo I - Decoro degli edifici

Art. 91 - Decorosa conservazione dei fabbricati

Art. 92 - Divieto di affiggere manifesti, stampati e simili sui fabbricati

Art. 93 - Divieto di imbrattamento

Art. 94 - Targhe e segnaletica su edifici

Art. 95 - Divieto di imbrattamento delle targhe di pertinenza dei fabbricati

Art. 96 - Divieto di esporre materiale contrario al pubblico decoro

Art. 97 - Divieto di stendere biancheria in vista delle pubbliche vie

Art. 98 - Pulizia dei cortili e delle aree private

Capo II - Decoro e moralità pubblica

Art. 99 - Fontane e vasche pubbliche

Art. 100 - Divieto di lavaggio di veicoli

Art. 101 - Divieto di imbrattare i monumenti

Art. 102 - Divieto di sdraiarsi nelle pubbliche vie e nei luoghi soggetti al pubblico passaggio

Art. 103 - Divieto di soddisfare bisogni corporali fuori dei luoghi deputati

Capo III - Pubblicità lungo le strade

Art. 104 - Rinvio alla legislazione speciale

Art. 105 - Modalità della sosta di veicoli adibiti a pubblicità per conto terzi

TITOLO VII - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ESERCIZI COMMERCIALI E POLIZIA AMMINISTRATIVA

Capo I - Disciplina delle attività commerciali

Art. 106 - Rinvio alla legislazione statale e regionale

Art. 107 - Procedure di alienazione delle merci confiscate di esiguo valore

Art. 108 - Alienazione delle merci di valore non esiguo

Capo II - Disposizioni in materia di esercizi pubblici

Art. 109 - Rinvio alla legislazione statale e regionale

Art. 110 - Servizi igienici degli esercizi pubblici ad uso della clientela

Art. 111 - Installazione di apparecchi televisivi in pubblici esercizi

Art. 112 - Attività di piano bar

Art. 113 - Somministrazione di alimenti surgelati e/o precotti

Art. 114 - Installazione degli apparecchi da gioco, da divertimento, da trattenimento nei pubblici esercizi

Art. 115 - Discoteche e simili

Capo III - Tombole e simili

Art. 116 - Rinvio alla legislazione statale

Art. 117 - Operazioni di estrazione

Art. 118 - Cauzione

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI A TUTELA DEL BENESSERE ANIMALE

Capo I - Sensibilizzazione verso la cultura del benessere animale

Art. 119 - Sensibilizzazione in materia di tutela degli animali

Art. 120 - Prelievo di cani presso il canile comunale

Art. 121 - Divieto spettacoli con animali

Capo II - Obblighi dei proprietari

Art. 122 - Ripari

Art. 123 - Custodia degli animali

Art. 124 - Custodia dei volatili

Capo III - Divieti a tutela degli animali

Art. 125 - Divieto di impiegare animali in condizioni non idonee alla dignità degli stessi

Art. 126 - Vasche per la conservazione dei pesci

Art. 127 - Allevamenti

TITOLO IX - DISPOSIZIONI VARIE

Capo I - Obblighi vari

Art. 128 - Controlli idonei a evitare emissioni di fumi o maleodoranti

Art. 129 - Palestre ubicate in fabbricati di civile abitazione

Art. 130 - Attrazioni dello spettacolo viaggiante

Art. 131 - Segnaletica industriale, artigianale commerciale

Capo II – Divieti

Art. 132 - Divieto di spargere cibo agli animali

Art. 133 - Divieto di sosta su pesi pubblici

Art. 134 - Divieto di apporre volantini sui veicoli in sosta

Art. 135 - Divieto di legare velocipedi, ciclomotori, motoveicoli ai pali di sostegno dei segnali stradali

Art. 136 - Divieto di sosta fuori dai casi prescritti dal codice stradale

Art. 137 - Operazioni vietate durante l'arresto o la fermata dei veicoli

Art. 138 - Aree sosta camper e simili

Capo III - Servizi su richiesta dei privati

Art. 139 - Individuazione dei servizi

Art. 140 – Tariffe

TITOLO X - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 141 - Entrata in vigore

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Finalità

1. Il presente Regolamento è rivolto a promuovere l'ordinata e civile convivenza, a garantire la sicurezza dei cittadini, a tutelare:
 - a) il decoroso svolgimento della vita cittadina,
 - b) l'integrità del pubblico demanio comunale,
 - c) l'ambiente e il benessere animale.
2. Le norme del Regolamento di Polizia Urbana disciplinano le attività ed i comportamenti dei cittadini al fine del buon andamento della comunità locale.

Art. 2 Vigilanza per l'osservanza delle disposizioni di Polizia Urbana

1. I controlli finalizzati a prevenire e a punire violazioni alle disposizioni di cui al presente Regolamento, sono svolti dagli appartenenti al Corpo di Polizia Locale e dagli Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria di cui all'art 57 del codice di procedura penale, nell'ambito delle rispettive mansioni.

Art. 3 Disposizioni di carattere generale per le autorizzazioni prescritte dal presente Regolamento

1. Le autorizzazioni e le concessioni rilasciate ai sensi del presente Regolamento sono accordate in forma scritta.
2. Le domande dirette a conseguire le autorizzazioni e le concessioni di cui al comma 1 possono essere soggette a deposito di eventuali cauzioni che, fuori dei casi in cui esse siano determinate dal presente Regolamento, sono stabilite dalla Giunta comunale.
3. Le autorizzazioni e concessioni di cui al presente Regolamento sono, in ogni caso, accordate senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni conseguenti alle attività autorizzate.
4. Le concessioni e/o autorizzazioni di cui al presente regolamento possono essere revocate dal Responsabile del competente Settore comunale con provvedimento motivato in caso di abuso da parte del titolare e nel caso in cui non sussistano più i presupposti per il rilascio delle medesime.
5. Le spese relative ai sopralluoghi e ad ogni ulteriore attività amministrativa che si rendessero necessari ai fini del rilascio di autorizzazioni e/o concessioni di cui al presente Regolamento, possono essere rese a carico dell'interessato. A tal fine la Giunta Comunale adotta specifica deliberazione.
6. Le autorizzazioni e/o concessioni di cui al comma 1 del presente articolo possono essere revocate o modificate in qualsiasi momento dall'Autorità competente per motivi di pubblico interesse o di tutela della pubblica incolumità o sicurezza stradale, senza obbligo di indennizzo.
7. Le concessioni e/o autorizzazioni di cui al presente regolamento possono, altresì, essere revocate dal Responsabile del competente Settore comunale con provvedimento motivato in caso di abuso da parte del titolare e nel caso in cui non sussistano più i presupposti per il rilascio delle medesime.

Art. 4
Ordinanze Comunali

1. Il Sindaco adotta, nello spirito dei principi di cui al vigente Statuto Comunale e al presente Regolamento, ordinanze in materia di Polizia Urbana.
2. Ai fini di perseguire l'osservanza delle disposizioni di cui al presente Regolamento, il Responsabile del Servizio competente adotta ordinanze a carico di soggetti individuati o comunque individuabili.

Art. 5
Sanzioni

1. Le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento sono punite con sanzioni amministrative pecuniarie, determinate per ciascuna violazione, consistenti nel pagamento di una somma non inferiore ad Euro 25,00 e non superiore ad Euro 500,00 nel rispetto dell'art. 7 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000.
2. All'accertamento della violazione consegue l'obbligo di cessare immediatamente l'abuso e di ripristinare l'originario stato dei luoghi.
3. Alla contestazione delle violazioni di cui al presente Regolamento si procede nei modi, nelle forme e nei termini di cui alla L. 24 novembre 1981, n. 689.
4. La violazione alle ordinanze adottate ai sensi dell'art. 10 del presente Regolamento e ad ogni altra ordinanza comunale di Polizia Locale sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento non inferiore ad Euro 25,00 e non superiore ad Euro 500,00 sempreché il fatto non costituisca reato o risulti punito da disposizioni di legge speciali.
5. Per le violazioni di cui al presente Regolamento il trasgressore è ammesso ad effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi con le modalità e nei termini prescritti dall'art. 16 della L. 24 novembre 1981, n. 689.
6. Non è consentito il pagamento a mani dell'agente accertatore della violazione.
7. Le spese per le operazioni di ripristino che si siano rese necessarie a seguito della violazione commessa sono a carico del trasgressore e delle persone che, ai sensi dell'art. 6 della L. 24 novembre 1981, n. 689, sono obbligati in solido.

Art. 6
Principi generali in materia di violazioni alle disposizioni di cui al presente Regolamento

1. Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento si applicano le disposizioni generali di cui alle Sezioni I e II del Cap. I della L. 24 novembre 1981, n. 689.

TITOLO II
DISCIPLINA DEL SUOLO PUBBLICO

CAPO I
Modalità di occupazione del suolo pubblico

Art. 7

Occupazione del suolo pubblico

1. L'occupazione del suolo pubblico è disciplinata dall'apposito Regolamento Comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Sono fatte salve le disposizioni di cui agli articoli seguenti.

Art. 8

Modalità per il carico e lo scarico delle merci

1. Le operazioni di carico e scarico di merci sul suolo pubblico debbono essere compiute con sollecitudine, senza interruzioni ed evitando ogni danno, imbrattamento al suolo pubblico o gravi intralci al traffico stradale e pedonale.
2. L'esecutore delle operazioni di cui al comma 1 deve provvedere alla conseguente pulizia del suolo che si rendesse eventualmente necessaria a seguito delle predette operazioni.
3. Chiunque non osserva gli obblighi di cui al presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25.00 ad Euro 500.00 .

Art. 9

Installazione di arredi davanti agli esercizi commerciali

1. La concessione ad occupare aree pubbliche e soggette a pubblico passaggio con arredi, piante ornamentali e simili può essere rilasciata ai titolari di esercizi commerciali, pubblici ed artigianali, soltanto davanti ai rispettivi esercizi.
2. La concessione di cui al comma 1 può essere sempre negata per ragioni di viabilità, sicurezza stradale e di pubblico interesse anche se la domanda di occupazione sia conforme alle misure minime trascritte dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo Codice della Strada).

Art. 10

Occupazione del suolo pubblico per l'esercizio di attività di riparazione di veicoli

1. I titolari di autofficine e simili possono essere autorizzati ad occupare il suolo pubblico antistante i locali di esercizio dell'attività al fine di eseguire riparazioni di modesta entità.
2. L'occupazione può essere autorizzata per una lunghezza di regola corrispondente al fronte del locale, e per una superficie complessiva massima non eccedente i 10 metri quadrati.
3. Il titolare dell'autorizzazione di cui al comma 1 provvede a delimitare idoneamente l'area.
4. Non sono autorizzate occupazioni del suolo pubblico per l'effettuazione dell'attività di carrozziere e per lo svolgimento delle operazioni ad essa relative.
5. Il titolare della concessione ha l'obbligo, fatte salve le prescrizioni stabilite dal competente servizio comunale, di adottare tutte le cautele idonee a prevenire danni a persone e/o a cose e di provvedere alle operazioni di pulizia dell'area.
6. Deve essere in ogni caso mantenuto libero uno spazio per la circolazione pedonale non inferiore a metri 1.5.
7. La concessione ha validità esclusivamente per i giorni e le ore indicati.

8. Chiunque, in mancanza della concessione di cui al comma 1, esegue sul suolo pubblico operazioni di riparazioni veicoli e simili è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 100.00 a Euro 500.00. Sono fatte salve le sanzioni stabilite dal Regolamento Comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
9. Il titolare della concessione di cui al comma 1 che viola le prescrizioni della stessa, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 100.00 a Euro 500.00
10. Chiunque esercita l'attività di carrozziere sul suolo pubblico o esegue, sulla pubblica via, operazioni di verniciatura, di lucidatura, di smerigliatura e simili è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 100.00 a Euro 500.00 .
11. Il titolare della concessione di cui al comma 1 che non adotta le cautele di cui al comma 5 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 100.00 ad Euro 500.00.
12. Il titolare della concessione di cui al comma 1 che non provvede alle operazioni di pulizia di cui al comma 5 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 100.00 a Euro 500.00.

Art. 11

Elementi di arredo a tutela della proprietà privata

1. Fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 42, comma 3, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo Codice della Strada) e 180, comma 6, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada), la collocazione sul suolo pubblico di elementi a tutela di aree e/o fabbricati privati, è consentita nei soli casi di necessità da verificarsi da parte del Settore Polizia Locale.
2. L'installazione degli elementi di arredo di cui al comma 1 deve essere autorizzata dal Settore Polizia Locale. I predetti elementi debbono essere conformi ai modelli approvati dalla Giunta Comunale.
3. L'autorizzazione di cui al comma 2 può essere revocata o modificata in qualsiasi momento per motivi di pubblico interesse e di tutela della sicurezza stradale, senza obbligo di indennizzo.
4. Chiunque installa abusivamente sul suolo pubblico gli elementi di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50.00 ad Euro 300.00.
5. Il titolare dell'autorizzazione di cui al comma 2 che viola le prescrizioni stabilite dalla stessa è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50.00 ad Euro 300.00.

Art. 12

Occupazione del suolo pubblico per manifestazioni

1. L'occupazione del suolo pubblico nell'ambito di manifestazioni deve essere preventivamente autorizzata.
2. Fatte salve le vigenti disposizioni del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e ogni altra disposizione in materia di sicurezza pubblica e prevenzione incendi, alla domanda di concessione del suolo pubblico deve essere allegata la documentazione prescritta dal competente servizio comunale.
3. La domanda e la documentazione debbono essere presentate almeno 2 giorni prima della data della manifestazione.
4. Qualora per la stessa area siano presentate, da soggetti diversi, più domande di occupazione, si segue, al fine del rilascio della concessione, l'ordine cronologico di presentazione delle domande (numero di protocollo).

5. Chiunque organizza una manifestazione comportante l'occupazione di suolo pubblico senza avere conseguito la concessione di cui al comma 1 del presente articolo, è punito, ai sensi del vigente Regolamento comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Sono fatte salve le sanzioni stabilite dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e da disposizioni di leggi speciali.

Art. 13

Occupazioni per comizi e raccolta firme

1. L'occupazione di spazi pubblici per la raccolta di firme o sottoscrizioni di petizioni, organizzate da partiti o movimenti politici, in periodi diversi da quelli che precedono elezioni o referendum, deve essere autorizzata dal competente Settore comunale.
2. Per motivate ragioni di urgenza, possono essere derogati i termini di presentazione della domanda prescritti dal vigente regolamento comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
3. Chiunque occupa il suolo pubblico per la raccolta di firme, per comizi ed attività analoghe in periodi diversi da quelli che precedono elezioni o referendum è punito ai sensi del vigente regolamento comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Art. 14

Occupazione per traslochi

1. L'occupazione del suolo pubblico con attrezzature da utilizzare per le operazioni di trasloco deve essere autorizzata dal competente Settore comunale.
2. Ai fini di consentire i necessari sopralluoghi a tutela della sicurezza stradale, la domanda deve pervenire al Servizio competente almeno un giorno prima della data delle operazioni di trasloco.
3. Nel caso l'esecuzione delle operazioni di trasloco renda necessario l'istituzione temporanea di divieti di sosta, la domanda deve pervenire al Settore Polizia Locale almeno 3 giorni prima della data dell'inizio delle operazioni; ciò al fine di consentire l'installazione della prescritta segnaletica nel rispetto del termine di cui all'art. 6, comma 4, lett. f), del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo Codice della Strada).
4. L'interessato deve provvedere a delimitare ed a segnalare idoneamente ed a proprie spese l'area interessata dall'occupazione. È a carico dell'interessato l'installazione dei segnali mobili di divieto di sosta che si rendessero eventualmente necessari.
5. Le operazioni di trasloco debbono svolgersi in modo da non costituire pericolo per l'incolumità di persone o cose e intralcio alla circolazione stradale.
6. La concessione di occupazione di suolo pubblico per l'effettuazione di operazioni di trasloco che si svolgono all'interno della Zona a Traffico Limitato, vale quale permesso per l'accesso e la sosta nella predetta zona per il tempo strettamente necessario alla durata delle operazioni.
7. Le operazioni di trasloco sono vietate nelle aree mercatali i giorni e le ore di svolgimento del mercato.
8. Le operazioni di trasloco sono altresì vietate dalle ore 20:00 alle ore 08:00.
9. Chiunque effettua operazioni di trasloco comportanti l'occupazione di suolo pubblico in mancanza della prescritta concessione è punito, ai sensi del vigente regolamento comunale per l'applicazione de canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
10. Chiunque svolge operazioni di trasloco costituenti pericolo per l'incolumità di persone o cose o per la sicurezza stradale o intralcio alla circolazione stradale è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro25.00 a Euro 500.00

11. Chiunque effettua operazioni di trasloco nelle aree mercatali durante lo svolgimento del mercato è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25.00 a Euro 500.00.
12. Chiunque durante l'esecuzione di operazione di trasloco viola gli obblighi di cui al comma 5 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25.00 a Euro 500.00.

Art. 15

Occupazione con impianti pubblicitari

1. L'installazione di impianti pubblicitari su aree pubbliche è regolata dall'art 23 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo Codice della Strada), dalle disposizioni di cui agli artt. 47 e seguenti del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada), dalla specifica normativa comunale.
2. Non è consentita la collocazione di impianti pubblicitari su aree o spazi verdi, compresi i viali alberati quando, a giudizio del competente Settore comunale, possono verificarsi conseguenze negative alla vegetazione e alla gestione del verde pubblico.

Art. 16

Pulizia dell'area occupata e ripristino dello stato dei luoghi

1. Il concessionario di spazi ed aree pubbliche deve provvedere sempre a mantenere l'area occupata pulita e sgombera da qualsiasi rifiuto.
2. Il concessionario deve collocare, in posizione conveniente ed in numero proporzionato allo spazio occupato, appositi contenitori per il deposito di mozziconi di sigarette e simili.
3. L'area occupata deve essere restituita alla libera disponibilità alla scadenza della concessione.
4. Il concessionario di spazi ed aree pubbliche che viola l'obbligo di cui al comma 1 e 2 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50.00 ad Euro 300.00.
5. Il concessionario di spazi ed aree pubbliche che non ripristini lo stato dei luoghi dopo la scadenza della concessione è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50.00 ad Euro 300.00. Sono fatte salve le sanzioni prescritte dal vigente regolamento comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche relativamente alla tassa evasa.

CAPO II
Occupazione di suolo pubblico per attività commerciali

Art. 17
Esposizione di merci all'esterno di esercizio commerciale

1. L'occupazione di spazi ed aree pubbliche mediante l'esposizione di merci all'esterno dell'esercizio commerciale è consentita alle seguenti condizioni:
 - a) l'area interessata dalla occupazione non deve superare il 20% della superficie di vendita autorizzata;
 - b) la superficie risultante dalla somma della superficie di vendita e di quella occupata con l'esposizione esterna della merce non deve superare i limiti dimensionali prescritti dalle vigenti disposizioni di legge in relazione al tipo di esercizio.
2. Le condizioni di cui al comma 1 valgono anche per l'esposizione di merci all'esterno dell'esercizio commerciale in spazi ed aree private.
3. La esposizione di merce all'esterno dell'esercizio commerciale fuori dei limiti di cui al comma 1, è punita ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di commercio costituendo, essa, ampliamento della superficie di vendita. Sono fatte salve le sanzioni di cui al vigente Regolamento Comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nel caso l'esposizione avvenga sulle medesime.

Art. 18
Esposizione di generi alimentari

1. L'esposizione, all'esterno di esercizi commerciali, di generi alimentari non preconfezionati, deve essere effettuata ad una altezza non inferiore ad 1 metro dal suolo. Sono fatte salve le prescrizioni stabilite dai competenti organi dell'Azienda Sanitaria Locale.
2. La violazione degli obblighi e delle prescrizioni di cui al comma 1 è punita, sempreché il fatto non sia punito da diverse normative, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50.00 ad Euro 300.00.
3. In caso di occupazioni realizzate con la sola collocazione di tavolini, sedie e simili, non si applicano le disposizioni di cui al comma 2. L'interessato deve comunque indicare il numero dei tavolini, delle sedie e le esatte modalità di collocazione. È vietato, senza l'autorizzazione dei competenti settori comunali, collocare tavolini, sedie e simili con modalità diverse rispetto a quelle approvate.
4. La concessione per l'occupazione di cui al precedente articolo può essere stagionale o annuale e non è suscettibile di tacito rinnovo.
5. Il titolare di esercizio pubblico di somministrazione di alimenti e bevande che installi dehors in mancanza della prescritta concessione è punito ai sensi del regolamento comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche.
6. Il titolare della concessione per occupazione di spazi e aree pubbliche mediante dehors che non osservi le modalità di installazione prescritte dal comma 3, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50.00 ad Euro 300.00.
7. La violazione all'obbligo di cui al comma 4 è punita con la sanzione amministrativa dal pagamento di una somma da Euro 50.00 ad Euro 300.00 .
8. Le violazioni alle prescrizioni stabilite dai competenti settori comunali a tutela della sicurezza stradale e della pubblica incolumità sono punite, sempreché il fatto non costituisca reato o non sia già punito con diverse sanzioni amministrative al pagamento di una somma da Euro 50.00 ad Euro 300.00.
9. La violazione al divieto di cui al comma 5 è punita con la sanzione amministrativa dal pagamento di una somma da Euro 500.00 ad Euro 300.00

Art. 19

Validità della concessione di suolo pubblico ai fini dell'esposizione di merci

1. La concessione per l'occupazione di spazi e aree pubbliche ai fini dell'esposizione di merci all'esterno degli esercizi commerciali è valida soltanto nell'orario di apertura dell'esercizio commerciale. Alla chiusura dell'esercizio, debbono essere rimosse le installazioni adibite all'esposizione delle merci qualora le stesse risultino removibili.
2. Il competente Settore comunale può, per fondate e motivate esigenze, autorizzare l'occupazione del suolo pubblico mediante le installazioni di cui al comma 1 anche dopo la chiusura dell'esercizio.
3. Fatte salve le sanzioni di cui al vigente regolamento comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, la mancata rimozione delle installazioni di cui al comma 1 dopo l'orario di chiusura dell'esercizio commerciale è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50.00 ad Euro 300.00.

Art. 20

Occupazioni per la vendita su aree pubbliche non mercatali

1. Fatte salve le disposizioni di leggi e le disposizioni comunali in materia di esercizio del commercio su aree pubbliche, può essere concessa l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, in aree non mercatali.
2. Nel caso le predette occupazioni interessino zone a traffico limitato o nelle quali vigano divieti di circolazione e/o di sosta, la concessione di suolo pubblico vale anche ai fini dell'autorizzazione ad accedere, con veicoli, a tali zone e in deroga agli istituiti divieti, fatte salve diverse determinazioni del Settore Polizia Locale a tutela della sicurezza stradale.
3. L'accesso e la sosta sono consentiti per il solo tempo necessario per lo svolgimento delle operazioni di carico e scarico merci, al termine delle quali il veicolo deve essere tempestivamente rimosso dalla zona di divieto.
4. La violazione delle prescrizioni di cui al comma 4 è punita ai sensi del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo Codice della Strada).

Art. 21

Occupazione con addobbi e simili

1. L'occupazione di spazi ed aree pubbliche antistanti gli esercizi pubblici, commerciali e simili, con tappeti, guide, e addobbi di qualsiasi tipo, effettuata temporaneamente in determinati periodi dell'anno e/o in relazione a manifestazioni cittadine, non necessita di concessione.
2. Gli interessati comunicano al servizio competente le modalità e la durata dell'occupazione, con un preavviso di almeno 3 giorni.
3. I competenti servizi comunali provvedono, entro il predetto termine, a stabilire eventuali prescrizioni a tutela della incolumità delle persone e/o cose o del decoro urbano.
4. La mancata comunicazione di cui al comma 2 è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50.00 ad Euro 300.00 .
5. L'inosservanza delle prescrizioni a tutela dell'incolumità delle persone è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50.00 ad Euro 300.00 .
6. L'inosservanza delle prescrizioni diverse da quelle di cui al comma 5 è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50.00 ad Euro 300.00

Art. 22
Occupazione con dehors

1. È consentito, ai titolari di esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande, di occupare, previa concessione rilasciata dal competente servizio comunale, lo spazio antistante i rispettivi esercizi con impianti adibiti a dehors.
2. Gli impianti debbono armonizzarsi con l'arredo urbano. A tal fine i competenti servizi comunali approvano la tipologia degli impianti da installare.
3. Le modalità di installazione dei dehors sono le seguenti:
 - a) l'occupazione deve avvenire in senso longitudinale rispetto all'asse stradale e nello spazio antistante l'esercizio, per una lunghezza di regola corrispondente al fronte del locale e con dimensioni di profondità non superiore ai 5 metri. In ogni caso l'occupazione non deve pregiudicare o rendere difficoltoso l'accesso presso esercizi e/o abitazioni finitime od ostacolare, da parte del pubblico, la visione delle merci esposte nelle vetrine degli esercizi adiacenti;
 - b) l'occupazione interessante viali pedonali deve essere effettuata in senso longitudinale, per una superficie non eccedente il 20 % della parte centrale del viale. Sono fatte salve diverse prescrizioni determinate da eventuali contingenze particolari.
4. I dehors installati in aree destinate, anche temporaneamente, all'esercizio del commercio su aree pubbliche debbono essere rimossi dal titolare i giorni e le ore di svolgimento di tali forme di commercio

TITOLO III

DISPOSIZIONI A TUTELA DELL'ORDINATA CIVILE CONVIVENZA E DEL RISPETTO ALTRUI

CAPO I

Nettezza dell'abitato

Art. 23

Pulizia delle strade

1. I cittadini collaborano con l'Amministrazione comunale e con le aziende che effettuano il servizio di smaltimento dei rifiuti, sia attraverso la regolare raccolta indifferenziata dei rifiuti solidi urbani sia mantenendo pulite le strade, gli spazi e le aree pubbliche.
2. L'Amministrazione comunale assicura che siano collocati sulle strade pubbliche idoneo numero di contenitori e cassonetti per la raccolta dei rifiuti e vigila sullo svolgimento del servizio di smaltimento dei rifiuti.

Art. 24

Insudiciamento del suolo pubblico

1. Sulle strade, sugli spazi ed aree pubbliche è vietato:
 - a) gettare chewing-gum e simili sostanze che aderiscono alle suole delle scarpe;
 - b) svuotare portaceneri di veicoli;
 - c) gettare tagliandi di controllo della sosta, volantini pubblicitari e carta in genere.
 - d) gettare carte, mozziconi di sigarette ed altri rifiuti di piccole dimensioni.
2. È, altresì, vietata, ogni ulteriore condotta costituente insudiciamento del suolo pubblico.
3. Chiunque viola i divieti di cui ai commi precedenti è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50.00 ad Euro 300.00

Art. 25

Abbandono di rifiuti

1. È vietato, sulle strade e sugli spazi ed aree pubbliche abbandonare rifiuti di ogni genere.
2. Chiunque abbandona rifiuti sulle strade, spazi ed aree pubbliche è punito ai sensi delle vigenti disposizioni di legge statali e/o regionali.

Art. 26

Insudiciamento del suolo pubblico ad opera di animali

1. All'interno dell'abitato è vietato il pascolo, lasciar vagare o portare a passeggio animali da cortile, ovini, equini, bovini ed altri animali da allevamento, salvo autorizzazioni per eventuali manifestazioni.
2. I proprietari, gli affidatari di cani e/o altri animali domestici sono responsabili degli insudiciamenti cagionati alle strade, spazi ed aree pubbliche dai rispettivi animali.
3. I soggetti di cui al comma 2 debbono essere muniti di apposite palette o altri mezzi idonei a rimuovere le deiezioni degli animali condotti per strade o negli spazi ed aree pubbliche. La Polizia Locale effettua specifici controlli finalizzati a verificare che i proprietari e/o affidatari di animali siano muniti di tali dispositivi.

4. Chiunque conduce cani o altri animali domestici di altre specie lungo le pubbliche vie o spazi ed aree pubbliche senza essere munito di paletta o dispositivi idonei a rimuovere le deiezioni degli animali, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50.00 ad Euro 300.00 .
5. Chiunque non rimuove dalle strade e dagli spazi ed aree pubbliche le deiezioni degli animali in sua custodia, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50.00 ad Euro 300.00 .
6. Chiunque viola i divieti del comma 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50.00 ad Euro 300.00 .

Art. 27

Divieto di sversamento di liquidi e sostanze simili

1. È vietato effettuare sulle strade e sugli spazi ed aree pubbliche sversamenti di sostanze liquide e simili diverse da acqua inodore e incolore.
2. È vietato compiere lungo le strade, spazi ed aree pubbliche operazioni di lavaggio di veicoli, cose ed animali.
3. Chiunque effettua sversamenti di sostanze liquide sulle strade, spazi ed aree pubbliche è punito, sempreché il fatto non costituisca reato o non risulti già punito in via amministrativa da disposizioni di legge statali e/o regionali con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50.00 ad Euro 300.00.
4. Chiunque compie sulle strade, spazi ed aree pubbliche le operazioni di cui al comma 2, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50.00 ad Euro 300.00.

Art. 28

Modalità per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti

1. Le modalità di raccolta e smaltimento dei rifiuti sono prescritte con apposita ordinanza comunale nel rispetto delle vigenti disposizioni di leggi statali e regionali.
2. Chiunque non osservi le prescrizioni di cui al comma 1 è punito, sempreché il fatto non costituisca più grave reato o non risulti punito in via amministrativa da disposizioni di legge statali e regionali, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 100.00 ad Euro 500.00

Art. 29

Pulizia dei portici e simili

1. I portici, i fornici, le gallerie debbono essere mantenuti costantemente puliti dai proprietari e/o inquilini.
2. Debbono, altresì, essere mantenuti sgomberi da ogni materiale che offenda il decoro urbano.
3. I soggetti di cui al comma 1 che violino l'obbligo prescritto dal predetto comma, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50.00 ad Euro 300.00 .
4. Chiunque viola l'obbligo di cui al comma 2 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50.00 ad Euro 300.00 .

Art. 30

Doveri dei proprietari di fabbricati in caso di nevicate

1. I proprietari ed i conduttori di fabbricati debbono, in caso di nevicate, provvedere allo sgombero della neve dai marciapiedi antistanti e degli eventuali passi carrabili, qualora abbiano facoltà fisica idonea.
2. I soggetti di cui al comma 1 debbono, altresì evitare, sui predetti marciapiedi, lo spargimento di sostanze liquide idonee a determinare scivolamenti dei passanti. Debbono anche provvedere al distacco delle lastre di ghiaccio o ghiaccioli formati sulle parti di fabbricati e costituenti potenziale pericolo per l'incolumità di persone o cose.
3. Le operazioni di getto della neve dai tetti, terrazzi, balconi devono essere effettuate adottando le idonee cautele a evitare danni a persone e/o cose.
4. È vietato lo scarico sulle strade della neve sgomberata dai cortili, dalle portinerie dei fabbricati e dagli spazi antistanti il proprio fabbricato.
5. I soggetti di cui al comma 1 che violano gli obblighi prescritti dal presente articolo sono puniti con le sanzioni amministrative del pagamento di una somma da Euro 50.00 ad Euro 300.00 .

CAPO II

Tutela della quiete pubblica e privata

Art. 31

Divieto di rumori

1. Fatte salve le disposizioni di legge statali e regionali a tutela della quiete pubblica, è vietata la propagazione di rumori atti a turbare la tranquillità delle persone.
2. Le disposizioni di cui al presente capo valgono anche nel caso i rumori determinino disturbo ai soli vicini di casa.

Art. 32

Esercizio di attività lavorative rumorose

1. Durante l'esercizio di attività lavorative rumorose debbono essere adottate tutte le cautele idonee a tutela della quiete delle persone.
2. Le attività lavorative rumorose, di qualunque natura, se effettuate in locali sottostanti, adiacenti a civili abitazioni, sono vietate dalle ore 21:00 alle ore 07:00 e dalle ore 13:00 alle ore 14:00. Sono altresì vietate nei giorni festivi. È fatta salva l'autorizzazione rilasciata in deroga dal competente settore comunale.
3. La violazione degli obblighi e dei divieti di cui ai commi 1 e 2 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 100.00 ad Euro 500.00 .

Art. 33

Sistemi di allarme acustico

1. I proprietari di sistemi di allarme acustico sono tenuti a mantenere in condizione di efficienza i rispettivi impianti al fine di evitare che gli stessi determinino ingiustificato disturbo alla tranquillità delle persone.
2. I proprietari degli impianti predetti debbono adottare ogni cautela idonea a consentire la disattivazione dell'impianto del sistema di allarme nei casi di necessità.

3. I proprietari degli impianti di cui al presente articolo che violino gli obblighi prescritti dai commi 1 e 2, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 100.00 ad Euro 500.00.

Art. 34
Pubblicità sonora

1. Fatte salve le disposizioni di legge statali e regionali o dei vigenti regolamenti comunali, la pubblicità fonica è vietata all'interno dei centri abitati prima delle ore 08:30, dalle ore 13:00 alle ore 14:30 e dopo le ore 20:00.
2. La predetta pubblicità è vietata nelle vicinanze di ospedali, case di cura, case di riposo per anziani.
3. Essa è, altresì, vietata la domenica e i giorni festivi.
4. La pubblicità fonica deve essere effettuata a volume moderato; il titolare della autorizzazione deve, altresì, provvedere ad abbassare il volume o a sospendere le emissioni sonore a richiesta degli organi di polizia stradale.
5. Chiunque effettua pubblicità fonica negli orari o i giorni o nei luoghi vietati è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 100.00 ad Euro 500.00 .
6. Chiunque non ottempera all'invito di abbassare il tono del volume o di sospendere la pubblicità fonica in essere, rivolta dai competenti organi di polizia stradale è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 100.00 ad Euro 500.00 .

Art. 35
Emissioni rumorose presso abitazioni private

1. Nelle abitazioni ed in altri luoghi privati è fatto obbligo di regolare le emissioni sonore in modo tale da non cagionare disturbo al vicinato.
2. La effettuazione di lavori edili, di manutenzione o di ristrutturazione nei fabbricati destinati a civile abitazione debbono svolgersi, fatte salve eventuali disposizioni più restrittive stabilite dai regolamenti di condominio, dalle ore 08:00 alle ore 18:00 dei giorni feriali e dalle ore 10:00 alle ore 12:00 dei giorni festivi. In tali giorni (feriali) i lavori di cui al presente comma debbono essere, altresì, interrotti tra le ore 13:00 e le ore 14:30.
3. All'interno delle abitazioni private non debbono essere usati, fatte salve le disposizioni dei regolamenti di condominio e fuori dei casi dei lavori di cui al comma 2, macchinari e simili atti a disturbare la tranquillità del vicinato.
4. La Polizia Locale e gli altri Organi di Polizia provvedono, se richiesto dagli interessati e verificata la reale situazione di disturbo ad invitare i responsabili dei rumori e, fatte salve le sanzioni di cui al seguente comma, ad abbassare il volume degli apparecchi sonori o a sospendere l'attività rumorosa.
5. Chiunque viola gli obblighi di cui ai commi 1, 2, 3, del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 100.00 ad Euro 500.00 .
6. Chiunque non osserva l'invito rivolto, ai sensi del comma 4, dalla Polizia Locale o dai competenti organi di polizia è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 100.00 ad Euro 500.00 .

Art. 36
Disturbo determinato da animali

1. I proprietari di cani ed altri animali custoditi all'interno delle abitazioni e nelle pertinenze delle stesse debbono adottare tutte le cautele idonee ad evitare che gli animali cagionino disturbo o molestia al vicinato, specie durante le ore notturne.
2. L'obbligo di cui al comma 1 vale anche per i soggetti ai quali gli animali siano stati affidati in custodia ancorché temporaneamente.
3. Chiunque viola gli obblighi di cui al comma 1 è punito sempreché il fatto non costituisca più grave reato o risulti punito in via amministrativa da disposizione di legge statale o regionale, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 100.00 ad Euro 500.00

Art. 37
Spettacoli e trattenimenti presso pubblici esercizi

1. I titolari di pubblici esercizi presso i quali si svolgono spettacoli e/o trattenimenti debbono adottare tutte le cautele idonee a garantire l'insonorizzazione dei locali.
2. La diffusione all'esterno degli esercizi pubblici di emissioni musicali e/o sonore di regola è vietata, fatta salva autorizzazione del competente servizio comunale.
3. Le attività di piano bar, karaoke e simili effettuate presso gli spazi esterni dei pubblici esercizi debbono essere interrotte alle ore 24:00 dei giorni feriali ed alle ore 01:00 dei giorni prefestivi e festivi. In occasione di ricorrenze, feste, sagre e simili possono essere rilasciate autorizzazioni in deroga fino a massimo le ore 02:00.
4. Il volume delle diffusioni sonore deve essere, comunque, tale da non costituire disturbo per la quiete pubblica e privata.
5. I soggetti di cui al comma 1 debbono ridurre il volume delle diffusioni sonore e/o musicali ed eventualmente sospenderle a richiesta della Polizia Locale e degli altri Organi di Polizia, quando sussistano oggettive esigenze.
6. La violazione degli obblighi di cui al comma 1 è punita, sempreché il fatto non costituisca più grave reato o non risulti già punito in via amministrativa da disposizioni di leggi statali o regionali, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 100.00 ad Euro 500.00 .
7. La diffusione di emissioni musicali e/o sonore all'esterno dei pubblici esercizi in mancanza della prescritta autorizzazione è punita, sempreché il fatto non costituisca reato o non risulti punito in via amministrativa da disposizioni di leggi statali e/o regionali, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 100.00 a Euro 500.00 .
8. Fatte salve le sanzioni stabilite dalla vigente normativa in materia di spettacoli e trattenimenti pubblici e sempreché il fatto non costituisca reato o non risulti già punito in via amministrativa da disposizioni di legge statali o regionali, la violazione degli obblighi di cui al comma 3 è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 100.00 a Euro 500.00.
9. La violazione degli obblighi di cui al comma 4 è punita, sempreché il fatto non costituisca reato o non risulti punito in via amministrativa, da disposizioni di legge statali o regionali, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 100.00 a Euro 500.00.
10. L'inottemperanza all'invito di cui al comma 5 è punito, sempreché il fatto non costituisca reato o non risulti punito, in via amministrativa, da disposizioni di legge statali o regionali, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 100.00 a Euro 500.00.

Art. 38

Obblighi per i gestori dei circoli privati

1. Le disposizioni di cui all'art. 38 valgono, in quanto applicabili, anche per i gestori dei circoli privati.

Art. 39

Uso di strumenti musicali nelle pubbliche vie

1. L'uso di strumenti musicali nelle pubbliche vie e negli spazi o aree pubbliche deve avvenire senza costituire disturbo per la tranquillità dei cittadini. A tal fine i suonatori ambulanti non debbono stazionare sotto le finestre delle civili abitazioni, degli studi professionali, davanti alle entrate degli esercizi pubblici, commerciali o artigianali.
2. I suonatori ambulanti, debbono ottemperare le prescrizioni eventualmente anche solo stabilite verbalmente, dalla Polizia Locale e dagli altri Organi di Polizia e debbono sospendere immediatamente l'attività su richiesta dei predetti organi.
3. Chiunque non ottempera alle prescrizioni di cui al comma 2, è punito, sempreché il fatto non costituisca più grave reato e non risulti già punito in via amministrativa da disposizioni di legge statali o regionali, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 100.00 ad Euro 500.00.

Art. 40

Comportamento degli avventori all'uscita dei pubblici esercizi e attività commerciali

1. Gli avventori, all'uscita dai pubblici esercizi o da qualunque attività commerciale, nelle pertinenze e nelle immediate vicinanze degli stessi, debbono evitare comportamenti idonei a cagionare disturbo alla quiete pubblica e privata o contrari al decoro ed alla pubblica decenza.
2. I titolari dei pubblici esercizi sono tenuti a sensibilizzare la clientela al fine dell'osservanza dell'obbligo di cui al comma 1.
3. Il Sindaco, con propria ordinanza motivata, può modificare gli orari di apertura e di chiusura dei singoli esercizi pubblici quando gli accertamenti svolti dalla Polizia Locale o dagli altri Organi di Polizia abbiano rilevato comprovate situazioni di pregiudizio per la quiete pubblica o privata, per il decoro e la pubblica decenza, determinate dai comportamenti di cui al comma 1.
4. Chiunque, all'uscita dei pubblici esercizi, nelle pertinenze e nelle immediate vicinanze degli stessi, tiene comportamenti pregiudizievoli per la quiete pubblica o privata o per il decoro e la pubblica decenza, è punito, sempreché il fatto non costituisca più grave reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 100.00 ad Euro 500.00 .

Art. 41

Veicoli dotati di cella frigorifera ed attrezzature rumorose

1. Durante le ore notturne è vietato lasciare in sosta o ricoverare nelle immediate vicinanze di fabbricati destinati a civile abitazione, veicoli dotati di celle frigorifere, attrezzature comunque rumorose quando il mantenimento in funzione dei predetti impianti costituisca pregiudizio per la quiete pubblica o privata. La situazione di disturbo di cui al comma 1 deve risultare dagli accertamenti svolti dai competenti organi tecnici a seguito dei quali il Responsabile del competente Settore Comunale, con provvedimento motivato, ordini all'interessato di adottare le cautele idonee di eliminare la situazione di disturbo.

2. La mancata adozione delle cautele di cui al comma 2 è punita, sempreché il fatto non costituisca reato e non sia punito in via amministrativa da disposizioni di legge statali o regionali, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 100.00 ad Euro 500.00 .

Art. 42
Schiamazzi

1. Sono vietati, nelle vie pubbliche e nelle aree ad uso pubblico sia di giorno che in special modo di notte, schiamazzi, grida e manifestazioni verbali ingiustificate, costituenti situazioni di disturbo per la quiete pubblica o privata.
2. Chiunque nelle vie pubbliche e nelle aree ad uso pubblico, provoca schiamazzi o tiene condotte idonee a pregiudicare la quiete pubblica o privata è punito, sempreché il fatto non costituisca più grave reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 100.00 ad Euro 500.00 .

Art. 43
Divieto di uso di mortaretti, petardi o simili, fuochi artificiali

1. Nelle vie pubbliche e nelle aree ad uso pubblico del centro urbano è vietato far scoppiare mortaretti, petardi e simili.
2. Per l'utilizzo di fuochi d'artificio in forma privata per feste, cerimonie, ecc, va data preventiva comunicazione alla Polizia Locale, almeno 24 ore prima l'evento. Possono essere esplosi dalle ore 18:00 alle ore 21:00 nei giorni feriali e dalle 18:00 alle 24:00 nei giorni festivi e prefestivi.
3. L'utilizzo di fuochi d'artificio in occasione delle feste patronali, solo per i soggetti autorizzati, è consentito dalle ore 07:00 alle ore 02:00, salvo deroghe del Sindaco.
4. Chiunque non osserva il divieto cui al comma 1 è punito, sempreché il fatto reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 500.00 .
5. Chiunque non osserva il divieto cui al comma 2 è punito, sempreché il fatto reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 500.00 .

CAPO III
Norme particolari

Art 44
Tende solari

1. Le tende solari ed ogni altra installazione aggettante sulle vie pubblico debbono essere assentite dai competenti Settori Comunali.
2. Fatte salve le prescrizioni a tutela del decoro urbano e la comunale in materia edilizia, e sempreché non sia diversamente stabilito da specifiche disposizioni di legge o di regolamento, tra il bordo inferiore delle tende e delle installazioni di cui al comma 1 ed il suolo pubblico o di uso pubblico deve intercorrere un'altezza di almeno 1.7 mt.
3. Chiunque installa tende solari e simili aggettanti sulla pubblica via o sulle aree ad uso pubblico ad un'altezza inferiore a quella stabilita dal comma 2 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50.00 ad Euro 300.00. Sono fatte salve le sanzioni prescritte da specifiche disposizioni di legge.

Art. 45
Diffusione di polveri

1. Chiunque esegue lavori o compie operazioni che comportano il sollevamento o la diffusione di polveri, deve adottare ogni cautela utile ad evitare pregiudizi o molestie altrui.
2. Chiunque viola gli obblighi di cui al comma 1 è punito, sempreché il fatto non costituisca più grave reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50.00 ad Euro 300.00

Art. 46
Annaffiamento

1. Chiunque annaffia fiori, piante o giardini, deve adottare ogni cautela utile ad evitare di bagnare persone transitanti in luoghi di pubblico passaggio.
2. È fatto divieto di stendere panni sgocciolanti sulla pubblica via.
3. È fatto divieto di lanciare sui passanti o sui veicoli circolanti lungo la pubblica via sostanze liquide di qualsiasi natura.
4. Chiunque viola gli obblighi ed i divieti di cui ai commi 1 e 2 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50.00 ad Euro 300.00.
5. Chiunque viola il divieto di cui al comma 3 è punito, sempreché il fatto non costituisca più grave reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50.00 ad Euro 300.00.

Art. 47
Battitura di tappeti

1. È vietato compiere operazioni di scuotimento di tappeti, coperte, tovaglie e simili senza adottare cautele idonee ad evitare il pregiudizio per le persone transitanti sulla pubblica via.
2. Chiunque viola il divieto di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50.00 ad Euro 300.00.

Art. 48
Operazioni di verniciatura

1. Durante l'esecuzione di operazioni di verniciatura in favore di pertinenze immobiliari, debbono essere adottate tutte le cautele idonee a prevenire danni a persone a cose transitanti lungo la pubblica via o aree ad uso pubblico o ubicate sulle stesse.
2. Chiunque viola il divieto di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50.00 ad Euro 300.00.

Art. 49
Bivacco e accattonaggio

1. E' vietato raccogliere questue ed elemosine su pubblica via per qualsiasi motivo, causando disturbo ai passanti o alla circolazione stradale, fatto salvo i comitati di feste locali.
2. E' vietato consumare o cucinare alimenti occupando piazze, vie, edifici pubblici o le soglie degli stessi, di luoghi di culto, abitazioni private e qualunque spazio o area pubblica assumendo comportamenti non consoni ai luoghi o ostruendone il passaggio, fatto salvo manifestazioni autorizzate.
3. E' vietato sdraiarsi o soggiornare nelle vie, piazze e altri luoghi pubblici o comunque a fruizione collettiva, in modo contrario al pubblico decoro.
4. Chiunque viola il divieto dei commi precedenti è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50.00 ad Euro 300.00 .

Art. 50
Ostacolo all' accesso ad uffici pubblici ed esercizi commerciali

1. È fatto divieto di tenere comportamenti che ostacolino o rendano comunque difficoltosi o malagevoli l'accesso od il recesso a e da uffici pubblici, esercizi pubblici, commerciali, artigianali sportelli bancari o postali e locali privati.
2. Chiunque viola il divieto di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50.00 ad Euro 300.00 .

Art. 51
Corretto uso delle panchine pubbliche

1. Le panchine pubbliche debbono essere usate correttamente; a tal fine è vietato depositare sulle medesime sostanze che possono costituire nocumento alle persone, manometterle o utilizzarle per scopi diversi da quelli della seduta.
2. Chiunque viola il divieto di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50.00 ad Euro 300.00 .

Art. 52
Cortei funebri

1. I cortei funebri, muovendo dall'obitorio ospedaliero o dall'abitazione del defunto o dal luogo dove comunque si trova il feretro, dovranno percorrere l'itinerario più breve, rispettando le eventuali particolari disposizione dell'Autorità, i divieti imposti, la segnaletica stradale, sino a raggiungere il luogo dove il coreo deve essere sciolto.

Art. 53
Obbligo di tenere i cani al guinzaglio

1. I proprietari e coloro ai quali sia stata affidata la custodia, anche temporanea, di cani, hanno l'obbligo di tenerli al guinzaglio nelle pubbliche vie e nelle aree di uso pubblico. L'obbligo non vige nelle aree pubbliche appositamente adibite agli stessi.
2. I proprietari e gli affidatari dei cani che violano l'obbligo di cui al comma 1 sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50.00 ad Euro 300.00 .

Art. 54
Governo di animali

1. I cani ed ogni altro animale condotto lungo le pubbliche vie o nelle aree ad uso pubblico debbono essere custoditi da persone idonee a governarli correttamente.
2. Laddove i cani siano condotti da bambini deve essere sempre presente un adulto in grado, all'occorrenza, di adottare le cautele necessarie ad evitare che l'animale cagioni pregiudizi a persone o ad altri animali transitanti lungo le pubbliche vie o nelle aree ad uso pubblico.
3. Fatti salvi gli obblighi prescritti dalle vigenti disposizioni di legge o regolamenti in materia di governo degli animali, i proprietari e gli affidatari di cani o altri animali debbono adottare idonee cautele al fine di evitare che gli stessi vaghino incustoditi lungo le pubbliche vie o si immettano nelle altrui proprietà.
4. I proprietari ed affidatari di animali debbono, altresì, adottare ogni utile cautela al fine di evitare che gli stessi, ancorché custoditi all'interno di proprietà private, confinanti con le pubbliche vie o con aree ad uso pubblico, cagionino, comunque, spavento o molestia alle persone che transitano lungo le medesime.
5. La violazione degli obblighi di cui al presente articolo è punita sempreché il fatto non costituisca più grave reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50.00 ad Euro 300.00 .

Art. 55
Zone interdette ai cani

1. È vietato condurre cani od altri animali nelle aree pubbliche appositamente attrezzate per il gioco dei bambini e nei parchi pubblici. È fatta salva la potestà dell'Amministrazione Comunale di individuare, con ordinanza motivata dal Sindaco, ulteriori aree nelle quali si applica tale divieto.
2. Chiunque conduce cani o altri simili nelle aree di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50.00 ad Euro 300.00 .

Art. 56
Trasporto a mano di oggetti voluminosi o ingombranti

1. Durante il trasporto a mano di oggetti voluminosi od ingombranti, debbono essere adottate tutte le cautele idonee a prevenire danni a persone ed a cose.
2. Chiunque viola il divieto di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50.00 ad Euro 300.00 .

Art. 57
Uso improprio dei giochi per bambini

1. I genitori ed i soggetti che hanno in custodia bambini debbono vigilare al fine di evitare che gli stessi usino impropriamente le attrezzature pubbliche adibite a gioco ed installate presso aree comunali.
2. L'uso delle attrezzature di cui al comma 1 è vietato ai maggiorenni ed ai minori oltre i 14 anni (compiuti).
3. L'uso improprio delle attrezzature di cui al presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50.00 ad Euro 300.00.

Art. 58
Temporanea interruzione di strade

1. È vietato, in mancanza dei provvedimenti adottati dai competenti Settori Comunali, interrompere od ostacolare, ancorché per breve durata, la circolazione veicolare e pedonale nelle vie pubbliche e nelle aree ad uso pubblico.
2. Chiunque, in mancanza dei provvedimenti di cui al comma 1 interrompe o comunque ostacola la circolazione veicolare e pedonale nelle vie pubbliche e nelle aree ad uso pubblico, è punito, fatte salve le sanzioni previste dal vigente Codice della Strada e sempreché il fatto non costituisca più grave reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50.00 ad Euro 300.00

Art. 59
Controlli in caso di pioggia

1. Fatti salvi gli obblighi prescritti dal D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo Codice della Strada), i conducenti di veicoli a motore debbono, in caso di precipitazioni meteorologiche, ridurre la velocità in presenza di pedoni circolanti sulla strada e adottare tutte le cautele idonee al fine di non inzaccherare i medesimi.
2. La violazione dell'obbligo di cui al comma 1 è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50.00 ad Euro 300.00 .

TITOLO IV
DISPOSIZIONI A TUTELA DELLA SICUREZZA DEI CITTADINI

CAPO I
Sicurezza urbana

Art. 60
Ruolo del Comune

1. Il Comune riconosce la sicurezza urbana quale componente essenziale della qualità della vita della comunità locale e la persegue mediante l'adozione di sistemi regolativi finalizzati a conseguire un corretto equilibrio generale nella fruizione del tessuto della città.
2. Il Comune persegue forme di interazione con i soggetti istituzionali e sociali operanti sul territorio, promuove tra i giovani campagne orientate alla cultura della legalità, allo sviluppo dell'attitudine civica, alla solidarietà dei cittadini e degli operatori sociali in quanto risorse fondamentali per la definizione degli obiettivi di sicurezza.
3. L'Amministrazione riconosce altresì che la corresponsabilizzazione delle autonomie locali in materia di controllo del territorio è condizione inderogabile per l'efficace perseguimento della cultura della prevenzione; a tal fine perora, di intesa con gli Uffici Territoriali del Governo, forme di collaborazione e sinergie da attuarsi con la stipulazione di protocolli di intesa e contratti locali di sicurezza. Tali documenti debbono contenere l'obbligo di periodica informativa al Consiglio Comunale sullo stato della sicurezza urbana.

Art. 61
Programma locale di sicurezza

1. L'Amministrazione Comunale promuove programmi locali finalizzati a conoscere il bisogno di sicurezza dei cittadini e ad effettuare le azioni conseguenti rivolte a soddisfare la razionale domanda di sicurezza degli appartenenti alla comunità locale.

Art. 62
Ruolo della Polizia Locale

1. La Polizia Locale collabora fattivamente con le Forze dell'Ordine e al fine di tutelare la sicurezza urbana e della comunità locale.
2. La Polizia Locale attua le forme di controllo del territorio sia autonomamente sia nel rispetto delle modalità operative eventualmente stabilite nei protocolli di intesa e nei contratti locali di sicurezza intercorrenti tra l'Amministrazione Comunale e l'Ufficio Territoriale del Governo.
3. La Polizia Locale collabora, altresì, con gli operatori sociali e istituzionali nell'attività di mediazione dei conflitti, al fine di dirimere microtensioni e microconflitti, ancorché non di rilievo penale, vengono tuttavia avvertiti dai cittadini come situazioni di tensione. Sono fatte salve le competenze dell'Autorità di Pubblica Sicurezza in materia di bonaria composizione dei dissidi tra privati, come disciplinate dalle vigenti leggi di Pubblica Sicurezza.

Art. 63
Protezione civile

1. Un efficiente sistema comunale di protezione civile è componente essenziale per la sicurezza urbana. A tal fine l'Amministrazione Comunale promuove, anche attraverso i gruppi comunali di protezione civile, campagne di sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza, consistenti anche in simulazioni di eventi calamitosi.

Art. 64
Sicurezza stradale

1. L'Amministrazione Comunale persegue, nell'ambito della sicurezza urbana, campagne di sensibilizzazione dei giovani in materia di educazione al rischio stradale. A tal fine predispone, in collaborazione con le autorità scolastiche e mediante l'impiego della Polizia Locale e di esperti qualificati, progetti mirati, da finanziarsi con i proventi sanzionatori ai sensi dell'art 208 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo Codice della Strada).

CAPO II

Obblighi particolari

Art. 65

Pozzi, cisterne e simili

1. I pozzi, le cisterne, i tombini e simili debbono essere dotati di idonee protezioni atte a evitare la caduta all'interno degli stessi di persone o animali.
2. Le protezioni di cui al comma 1 debbono essere sempre tenute in condizioni di efficienza.
3. La mancata adozione delle protezioni di cui al presente articolo o la tenuta delle medesime in condizioni non efficienti, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 100.00 ad Euro 500.00 . Sono fatte salve le eventuali sanzioni di natura penale.

Art. 66

Ponteggi

1. Durante l'installazione di ponteggi di pertinenza dei cantieri edili i responsabili debbono adottare tutte le cautele idonee ad evitare situazioni di danno a persone o cose.
2. I responsabili dei cantieri debbono, altresì, adottare cautele idonee ad evitare che i ponteggi installati siano utilizzati per fini illeciti quali l'introduzione abusiva nelle abitazioni altrui, confinanti con i cantieri.
3. I responsabili dei cantieri edili che non adottano le cautele di cui ai commi 1 e 2 sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 100.00 ad Euro 500.00.

Art. 67

Divieto di getto di materiale

1. È vietato gettare dai ponti di servizio di pertinenza dei cantieri edili, materiale di demolizione ed altro materiale idoneo a cagionare danni a persone o cose.
2. Chiunque getta, dai ponti di servizio di pertinenza dei cantieri edili, materiale di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 100.00 ad Euro 500.00.

Art. 68

Luminarie ed addobbi luminosi

1. Chiunque installa nelle pubbliche vie e nelle aree ad uso pubblico per fini pubblicitari, luminarie, addobbi luminosi e simili deve darne comunicazione al competente settore comunale, almeno due giorni prima della installazione.
2. L'installazione di addobbi, festoni e luminarie senza fini pubblicitari ed in occasioni di festività religiose, civile e private, non richiede alcuna comunicazione o autorizzazione, fatto salvo il rispetto delle vigenti norme sulla circolazione stradale e che l'installazione non costituisca pregiudizio alla sicurezza pubblica.
3. Il competente settore comunale, può, entro il termine di cui al comma 1, stabilire le eventuali prescrizioni a tutela della pubblica incolumità.
4. Sono fatte salve le licenze e/o autorizzazioni eventualmente prescritte da disposizioni di legge vigenti in materia.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo valgono solo per il caso di addobbi, ancorché non luminosi, installati o posti in essere lungo le pubbliche vie e sulle aree ad uso pubblico.
6. La mancata comunicazione di cui al comma 1 è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50.00 ad Euro 300.00 .
7. Il mancato rispetto delle prescrizioni di cui al comma 3 è punito, sempreché il fatto non costituisca più grave reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50.00 ad Euro 300.00.

Art. 69

Depositi di sostanze esplosive e combustibili

1. I depositi di sostanze esplosive, combustibili e infiammabili sono regolati dalle vigenti disposizioni di legge.
2. I predetti depositi debbono avere sede, di regola, fuori del centro abitato.
3. I titolari dei depositi delle sostanze esplosive, infiammabili e combustibili, sono tenuti a comunicare al settore comunale competente in materia di protezione civile, i dati relativi al deposito, gli eventuali piani di emergenza, la quantità e la natura delle sostanze così dette ed ogni altro elemento ritenuto, dal predetto settore, rilevante ai fini della protezione civile comunale.

Art. 70

Sostanze combustibili custodite presso abitazioni

1. Presso i locali di pertinenza delle abitazioni non possono essere tenute sostanze combustibili in quantità oltre a quella strettamente necessaria per gli usi domestici.
2. Chiunque non osservi il divieto di cui al presente articolo, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 100.00 a Euro 500.00

Art. 71

Divieto di deposito di materiale infiammabile

1. Nei cortili e nelle aree di pertinenza di fabbricati confinanti con le abitazioni è vietato depositare o accatastare imballaggi in carta, plastica e materiale comunque infiammabile, senza adottare tutte le cautele atte ad evitare pericolo di incendio.
2. Gli interessati comunicano al competente settore comunale la quantità del materiale depositato o accatastato, se la stessa sia superiore a 5 metri cubi, al fine di consentire l'adozione di eventuali prescrizioni a tutela della pubblica incolumità.
3. Chiunque, nelle aree di cui al comma 1, deposita o accatasta materiale infiammabile senza le cautele idonee a evitare il pericolo d'incendio, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 100.00 ad Euro 500.00.
4. Chiunque omette la comunicazione di cui al comma 2 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 100.00 ad Euro 500.00.
5. Chiunque non osserva le prescrizioni impartite dall'Amministrazione comunale al fine di tutela della pubblica incolumità, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 100.00 ad Euro 500.00.

Art. 72
Fughe di gas

1. Le operazioni di ricerca di fughe di gas debbono essere compiute da idoneo personale tecnico e con modalità tali da garantire l'incolumità delle persone.
2. L'obbligo di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 100.00 ad Euro 500.00.

Art. 73
Divieto di accensione di fuochi nell'abitato

1. Nel centro abitato è vietato, fuori dei casi consentiti dalla legge, accendere fuochi per bruciare sterpaglie, sfalci o simili e gettare nelle pubbliche vie e nelle aree ad uso pubblico, fiammiferi, zolfanelli e altri oggetti accesi.
2. Chiunque viola il divieto di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 100.00 ad Euro 500.00.

Art. 74
Divieto di introduzione di oggetti accesi nei cassonetti per la raccolta di rifiuti

1. È vietato introdurre nei cassonetti e nei contenitori per la raccolta dei rifiuti, fiammiferi, zolfanelli, mozziconi di sigarette non debitamente spenti e ogni altro oggetto acceso.
2. Chiunque viola il divieto di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 100.00 ad Euro 500.00.

Art. 75
Animali pericolosi

1. È vietato condurre lungo le vie pubbliche e nelle aree ad uso pubblico animali feroci o selvatici o esotici, senza l'autorizzazione del competente settore comunale.
2. Il trasporto di animali feroci deve avvenire con veicoli idoneamente attrezzati e con modalità tali da evitare danni, spavento o molestia alle persone.
3. I cani di indole potenzialmente aggressiva ancorché soltanto nei confronti di altri cani, debbono essere muniti di idonea museruola se condotti lungo le vie pubbliche e nelle aree ad uso pubblico, anche se tenuti al guinzaglio. Ai fini dell'applicazione della presente disposizione i cani di razza pitbull sono considerati, in ogni caso, di indole potenzialmente aggressiva.
4. Chiunque viola il divieto di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa di una somma da Euro 100.00 ad Euro 500.00 .
5. Chiunque viola gli obblighi di cui al comma 2 è punito, sempreché il fatto non costituisca reato o non sia punito da disposizioni di legge statali o regionali, con la sanzione amministrativa di una somma da Euro 100.00 ad Euro 500.00.
6. Chiunque viola l'obbligo di cui al comma 3 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 100.00 ad Euro 500.00.

Art. 76
Offendicula

1. La presenza degli offendicula, strumenti a difesa della proprietà, dotati di intensa carica lesiva, deve essere sempre debitamente segnalata ed evidenziata con mezzi idonei.
2. La violazione dell'obbligo di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 100.00 ad Euro 500.00 .

Art. 77
Illuminazione dei portici, fornici e gallerie private

1. I portici, i fornici, le gallerie di proprietà privata ma aperte al pubblico passaggio pedonale anche nelle aree notturne, debbono essere convenientemente illuminati durante gli orari di accensione dell' illuminazione pubblica. Tale obbligo è a carico dei proprietari.
2. La violazione dell'obbligo di cui al comma 1 è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50.00 ad Euro 300.00.

Art. 78
Persiane

1. Le persiane di pertinenza dei fabbricati prospettanti sulle pubbliche vie o anche ad uso pubblico, se aperte, debbono essere idoneamente fissate al muro con appositi congegni, al fine di evitare distacchi con conseguente pericolo per l'incolumità dei pedoni e dei veicoli circolanti sulla strada.
2. La violazione dell'obbligo di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 100.00 ad Euro 500.00.

Art. 79
Manutenzione dei fabbricati

1. I proprietari di fabbricati sono tenuti ad eseguire tutte le opere di conservazione e manutenzione degli edifici idonee a evitare situazioni di pericolo di danno per l'incolumità pubblica e privata per la sicurezza stradale.
2. I proprietari di fabbricati debbono, altresì, conservare i canali di gronda e raccolta delle acque in modo da impedire lo stillicidio sulle pubbliche vie e da consentire lo scarico delle acque negli appositi fognali.
3. Il Sindaco, con propria ordinanza motivata, adottata previ accertamenti tecnici da compiersi a cura dei competenti settori comunali, intima ai proprietari inadempienti agli obblighi di cui ai commi 2 e 3, di eseguire le opere necessarie ai fini della tutela dell'incolumità pubblica o privata o della sicurezza stradale. In caso di inottemperanza da parte degli interessati, l'esecuzione di tali opere, se finalizzate alla tutela dell'incolumità pubblica avviene d'ufficio e i relativi oneri sono a carico del proprietario inadempiente.
4. I proprietari di fabbricati che omettono di eseguire le opere di cui ai commi 1 e 2 sono puniti, sempreché il fatto non costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 100.00 ad Euro 500.00 .
5. L'inottemperanza all'ordinanza di cui al comma 3 è punita ai sensi dell'articolo 650 del Codice Penale se finalizzata a tutelare l'incolumità e sicurezza pubblica. È punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 100.00 ad Euro 500.00 se finalizzata a tutelare l'incolumità privata.

Art. 80
Piantagioni private

1. Fatte salve le disposizioni di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo Codice della Strada), i proprietari o conduttori di giardini privati debbono adottare le cautele necessarie a evitare che le foglie, i fiori o i frutti delle rispettive piantagioni cadano sulle pubbliche vie o sulle aree soggette al pubblico passaggio costituendo pregiudizio al decoro urbano o pericolo per i pedoni o comunque condizione di ostacolo per la circolazione pedonale.
2. La violazione degli obblighi di cui al comma 1 è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50.00 ad Euro 300.00 .
3. Il Sindaco, con propria ordinanza motivata, adottata a seguito di accertamenti della Polizia Locale o degli altri organi di Polizia, ingiunge agli interessati di rimuovere dal suolo pubblico o ad uso pubblico le foglie, i fiori o i frutti staccatisi dalle rispettive piantagioni.
4. L'inottemperanza all'ordinanza di cui al comma 3 è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50.00 ad Euro 300.00. Le operazioni di rimozione sono eseguite d'ufficio e i relativi oneri sono a carico dei soggetti inadempienti.

Art. 81
Indicazione dell'amministratore condominiale

1. All'interno delle entrate dei condomini debbono essere affissi targhe o cartelli indicanti il nominativo dell'amministratore, il suo recapito e l'utenza telefonica. Ciò al fine di consentire il pronto reperimento in caso di necessità contingenti di sicurezza pubblica.
2. L'obbligo di affissione di cui al comma 1 non sussiste nel caso l'amministratore abbia fornito tali indicazioni direttamente al capo di Polizia Locale.
3. Le indicazioni di cui al presente articolo debbono essere sempre aggiornate.
4. L'obbligo di indicazioni di cui al presente articolo vale per tutti gli stabili provvisti di amministratore, ancorché non condominiali.
5. La violazione agli obblighi di cui al presente articolo è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25.00 ad Euro 500.00 .

TITOLO V
TUTELA DELL'AMBIENTE E DELL'IGIENE PUBBLICA

CAPO I
Prevenzione dei fenomeni di inquinamento

Art. 82
Sensibilizzazione in materia di cultura al rispetto ambientale

1. Il Comune promuove campagne di sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza ai fini di diffondere il rispetto dell'ambiente e del territorio e la conoscenza delle buone pratiche in materia ambientale.
2. Il Comune promuove, altresì, campagne di coinvolgimento dei cittadini sulle tematiche dello sviluppo sostenibile in quanto condizione essenziale per una corretta politica di tutela dell'ambiente, di governo del territorio e di conseguimento della qualità della vita della comunità locale.
3. Il Comune, in collaborazione e di intesa con le autorità scolastiche, gli altri enti locali e le istituzioni operanti sul territorio, attua progetti di educazione ambientale e alla salute finalizzati ai bambini, studenti ed ai cittadini.

Art. 83

Divieto di sosta con motore acceso

1. I conducenti di veicoli a motore debbono spegnere il motore durante la sosta. Debbono, altresì, spegnere il motore in ogni altra situazione comportante l'arresto del veicolo per una durata superiore ai 3 minuti. È fatta eccezione per i casi in cui l'interruzione della marcia sia prescritta dalla segnaletica luminosa o dalla segnaletica degli agenti preposti al traffico.
2. I conducenti dei veicoli a motore debbono spegnere il motore anche in caso di fermata se di durata superiore ai 3'.
3. I conducenti di veicoli a motore che violano gli obblighi di cui al presente articolo sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50.00 ad Euro 300.00.

Art. 84

Obblighi stabiliti dalla legislazione regionale

1. I veicoli a motore circolanti sul territorio del Comune hanno l'obbligo di adeguarsi alle disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico, di cui alla vigente legislazione regionale.
2. Chiunque circola nel territorio comunale alla guida di un veicolo a motore in violazione alle prescrizioni stabilite dalle leggi regionali è punito, sempreché il fatto non sia già sanzionato da altre disposizioni di leggi, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50.00 ad Euro 300.00.

Art. 85

Trattamenti con fitofarmaci e prodotti antiparassitari

1. I trattamenti con fitofarmaci o prodotti antiparassitari, debbono avvenire nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e delle prescrizioni indicate sulle confezioni dei prodotti.
2. I soggetti che effettuano i trattamenti di cui al comma 1 debbono adottare tutte le cautele idonee ad evitare molestie a persone ed animali.
3. I trattamenti di cui al comma 1, se effettuati all'interno del centro abitato, debbono essere comunicati all'interessato e competente settore comunale almeno 3 giorni prima dell'inizio degli stessi. Il competente settore comunale, prima dell'inizio del trattamento può, sentiti i competenti organi sanitari, impartire le eventuali prescrizioni a tutela della salute pubblica e dell'ambiente.
4. I trattamenti di cui al presente articolo debbono essere immediatamente sospesi in caso di condizioni atmosferiche di vento o brezza ed a richiesta motivata delle competenti autorità.
5. Fatte salve le sanzioni stabilite dalle vigenti disposizioni di legge o di regolamento, la violazione all'obbligo di cui al comma 1 è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50.00 ad Euro 300.00 .
6. Fatte salve le sanzioni stabilite dalle vigenti disposizioni di legge o di regolamento, la violazione all'obbligo di cui al comma 2 è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50.00 ad Euro 300.00.
7. Chiunque esegue i trattamenti di cui al presente articolo omettendo la comunicazione di cui al comma 3 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50.00 ad Euro 300.00.
8. Chiunque esegue i trattamenti di cui al presente articolo in condizioni di vento o brezza è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50.00 ad Euro 300.00 .

9. Chiunque non ottempera all'ordine di sospendere i trattamenti di cui al presente articolo, impartito dalle competenti autorità è punito, sempreché il fatto non costituisca reato o non sia sanzionato da disposizioni di legge o di regolamento, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50.00 ad Euro 300.00.
10. La Polizia Locale svolge sistematici controlli anche in collaborazione con gli organi sanitari e di protezione ambientale, al fine di verificare le corrette modalità di esecuzione dei trattamenti di cui al presente articolo.

Art. 86

Divieto di abbruciamento di rifiuti

1. È vietato l'abbruciamento di rifiuti di qualsiasi natura fuori dei luoghi appositamente deputati.
2. Chiunque viola il divieto di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 100.00 ad Euro 500.00 .

Art. 87

Antincendio boschivo

1. Dal 15 giugno al 15 settembre è vietato, su tutto il territorio comunale ed extracomunale, ad eccezione dei punti fuoco autorizzati (S. Antonio, Fonte Lice, Il Campo, Lecce Vecchio, La Guardia), accendere fuochi di qualsiasi natura e con qualsiasi finalità, ed altresì vietata qualsiasi attività pirotecnica non autorizzata e la sosta o il parcheggio di veicoli su erba secca.
2. Il Sindaco, preso atto di situazioni di criticità o note di Enti quali Prefettura, Protezione Civile, Vigili del Fuoco, con ordinanza può estendere il divieto del comma precedente sia temporalmente che includendo ulteriori zone del territorio comunale
3. Chiunque viola il divieto dei commi precedenti è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 100.00 ad Euro 500.00

CAPO II

Tutela del verde pubblico

Art. 88

Divieto di circolazione con veicoli sulle aree verdi

1. Sulle aree verdi comunali sono vietate la circolazione e la sosta di tutti i veicoli.
2. Ai fini dell'applicazione della presente disposizione si considerano in sosta i veicoli ancorché occupanti l'area soltanto con parte della carrozzeria.
3. Chiunque circola con veicoli sulle aree verdi è punito con la sanzione amministrativa della somma da Euro 50.00 ad Euro 300.00.

Art. 89

Norme di comportamento nei parchi comunali

1. Fatti salvi gli obblighi e i divieti stabiliti da altre disposizioni del presente regolamento, nei parchi comunali è vietato:
 - a) circolare con veicoli, esclusi le macchine per uso di bambini o di persone invalide, anche se asservite da motore e i veicoli impiegati per operazioni di manutenzione del parco;

- b) condurre, fatte salve le autorizzazioni in deroga rilasciate dal competente settore comunale, animali in sella;
 - c) recare disturbo, fastidio o molestia alle persone presenti nel parco;
 - d) manomettere, imbrattare gli elementi di arredo del parco;
 - e) cogliere fiori, recidere rami e danneggiare le aiuole ed il verde pubblico;
 - f) accendere fuochi o fare uso di barbecue.
2. Chiunque viola i divieti di cui al comma 1, lett a), b), c), e), f) è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50.00 ad Euro 300.00 .
 3. Chiunque viola i divieti di cui al comma 1, lett. d), è punito, sempreché il fatto non costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50.00 ad Euro 300.00.

Art. 90
Tutela degli alberi

1. È vietato incidere o manomettere la corteccia degli alberi.
2. È altresì vietato, senza autorizzazione del competente settore comunale, affiggere sulla corteccia degli alberi manifesti, avvisi e simili.
3. È vietato arrampicarsi sugli alberi e/o reciderne i rami senza autorizzazione.
4. Chiunque viola i divieti di cui al presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50.00 ad Euro 300.00.

TITOLO VI
DISPOSIZIONI A TUTELA DEL DECORO URBANO

CAPO I
Decoro degli edifici

Art. 91
Decorosa conservazione dei fabbricati

1. I proprietari di fabbricati prospettanti sulle pubbliche vie provvedono a conservare i medesimi in condizioni decorose e ad eseguire le opere indicate dall'amministrazione comunale a tutela del decoro urbano.
2. I proprietari, gli usufruttuari e i titolari di altri diritti reali di godimento di immobili ubicati all'interno del territorio comunale devono garantire l'igiene e la salubrità degli stessi e procedere alla disinfestazione e derattizzazione periodica dell'immobile nel caso in cui si evidenzia una situazione di abbandono.
3. La violazione agli obblighi di cui al comma 1 e 2 è punita con la sanzione amministrativa al pagamento di una somma da Euro 100.00 ad Euro 500.00.

Art. 92
Divieto di affiggere manifesti, stampati e simili sui fabbricati

1. Fatte salve le disposizioni vigenti in materia di pubbliche affissioni, sulle facciate dei fabbricati prospettanti sulle pubbliche vie è vietato affiggere manifesti, stampati e simili.
2. Chiunque viola il divieto di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50.00 ad Euro 300.00

Art. 93
Divieto di imbrattamento

1. È vietato imbrattare le facciate e le pertinenze dei fabbricati prospettanti sulle pubbliche vie.
2. Chiunque viola il divieto di cui al comma 1 è punito, sempreché il fatto non costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 100.00 ad Euro 500.00 .

Art. 94
Targhe e segnaletica su edifici

1. I proprietari degli edifici dove sono affisse targhe, steli o segnaletica debbono mantenerle in sede salvo eventuali autorizzazioni alla temporanea o permanente rimozione delle stesse.
2. La violazione all'obbligo di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 100.00 ad Euro 500.00.

Art. 95
Divieto di imbrattamento delle targhe di pertinenza dei fabbricati

1. È vietato imbrattare e insudiciare le targhe di pertinenza di fabbricati e affisse all'esterno degli stessi.
2. Chiunque viola il divieto di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 100.00 ad Euro 500.00.

Art. 96
Divieto di esporre materiale contrario al pubblico decoro

1. È vietato nei cortili o pertinenze di fabbricati in vista alla pubblica via, depositare, accatastare o esporre materiale contrastante con il decoro urbano. A tal fine, il competente settore comunale, con provvedimento motivato, invita gli interessati a rimuovere il materiale o renderlo non visibile al pubblico.
2. Chiunque non adempie all'invito di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50.00 ad Euro 300.00 .

Art. 97
Divieto di stendere biancheria in vista delle pubbliche vie

1. È vietato stendere biancheria e panni nei giorni festivi e prefestivi, in vista delle pubbliche vie, all'interno del Centro Storico, delle piazze, su C.so Italia e Piazza Monumento.
2. Chiunque viola il divieto di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50.00 ad Euro 300.00 .

Art. 98

Pulizia dei cortili e delle aree private

1. I cortili e le pertinenze dei fabbricati privati, debbono essere mantenuti idonei in condizioni di pulizia e nei mesi primaverili ed estivi va garantito il costante sfalcio dell'erba (provvedendo anche all'estirpamento dell'erba lungo tutto il fronte dello stabile o del terreno). A tal fine e fatte salve eventuali contingenze di igiene pubblica, il competente settore comunale invita, con provvedimento motivato, gli interessati ad eseguire le operazioni ritenute necessarie a titolo del decoro urbano.
2. Chiunque non adempie all'invito di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 100.00 ad Euro 500.00.

CAPO II

Decoro e moralità pubblica

Art. 99

Fontane e vasche pubbliche

1. Nelle fontane e vasche pubbliche è vietato:
 - a) effettuare abluzioni di persone o animali;
 - b) immettere qualsiasi sostanza od oggetto;
 - c) raccogliere monetine ed oggetti in esse depositati. Tali operazioni possono essere eseguite esclusivamente dal personale incaricato della pulizia della fontana e delle vasche pubbliche.
2. Chiunque viola i divieti di cui al presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50.00 ad Euro 300.00.

Art. 100

Divieto di lavaggio di veicoli

1. Nelle vie pubbliche e nelle aree ad uso pubblico sono vietate le operazioni di lavaggio dei veicoli.
2. Chiunque viola il divieto di cui al presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50.00 ad Euro 300.00.

Art. 101

Divieto di imbrattare i monumenti

1. È vietato imbrattare e insudiciare i monumenti.
2. È, altresì, vietato affiggere sugli stessi scritti, stampati di qualsiasi genere e depositare o collocare qualunque oggetto non autorizzato dall'Amministrazione Comunale.
3. È vietato arrampicarsi sui monumenti pubblici, sui pali dell' illuminazione, sulle cancellate e simili.
4. Chiunque viola i divieti di cui al presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 100.00 ad Euro 500.00 .

Art. 102

Divieto di sdraiarsi nelle pubbliche vie e nei luoghi soggetti al pubblico passaggio

1. È vietato sdraiarsi nelle pubbliche vie, nei luoghi di pubblico passaggio, sulla soglia di esercizi pubblici e commerciali, sotto i portici e i fornici.
2. È altresì vietato, nei luoghi di cui al comma 1, stendere stuoie e simili e compiere atti contrari al decoro e alla moralità pubblici.
3. Chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50.00 ad Euro 300.00 .

Art. 103

Divieto di soddisfare bisogni corporali fuori dei luoghi deputati

1. È vietato soddisfare bisogni corporali fuori dei luoghi appositamente adibiti.
2. Chiunque viola il divieto di cui al presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 100.00 ad Euro 500.00.

CAPO III

Pubblicità lungo le strade

Art. 104

Rinvio alla legislazione speciale

1. La pubblicità lungo le strade e in vista dalle medesime è regolato dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo Codice della Strada) e dalla normativa comunale vigente in materia.

Art. 105

Modalità della sosta di veicoli adibiti a pubblicità per conto terzi

1. Durante la sosta dei veicoli appositamente attrezzati per lo svolgimento di pubblicità per conto terzi, così detti poster bus e simili, debbono essere coperti o resi non visibili al pubblico i messaggi pubblicitari per la cui diffusione sono impiegati tali veicoli.
2. La disposizione di cui al comma 1 vale all'interno del centro abitato e lungo le strade comunali, sempreché la normativa comunale vigente in materia di impianti pubblicitari non disponga altrimenti.

TITOLO VII
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ESERCIZI COMMERCIALI
E POLIZIA AMMINISTRATIVA

CAPO I
Disciplina delle attività commerciali

Art. 106
Rinvio alla legislazione statale e regionale

1. L'attività all'esercizio del commercio è regolata dalla legislazione statale e regionale vigente in materia.
2. L'attività di cui al comma 1 è, altresì, regolata dalla normativa comunale vigente in materia.
3. Sono fatte salve le disposizioni contenute nei precedenti titoli del presente regolamento.

Art. 107
Procedure di alienazione delle merci confiscate di esiguo valore

1. In mancanza di specifiche normative statali o regionali, le merci e le attrezzature confiscate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di esercizio abusivo del commercio, sono devolute, se di valore complessivamente non superiore a Euro 5000.00, a fini assistenziali o di beneficenza.
2. Il competente settore comunale individua gli enti destinatari tra quelli a rilevanza locale, che non perseguono fini di lucro. La devoluzione delle merci ai predetti enti avviene con criterio di rotazione fra gli stessi.
3. Ai fini dell' applicazione della presente disposizione, il valore delle merci e delle attrezzature è determinato sentita la Camera di Commercio, Industria e Artigianato.
4. Alla devoluzione provvede, con determinazione, il direttore del competente settore comunale.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano soltanto alle merci e alle attrezzature confiscate a seguito di violazioni amministrative.

Art. 108
Alienazione delle merci di valore non esiguo

1. Le procedure di alienazione delle merci e delle attrezzature di valore non esiguo, confiscate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di esercizio abusivo del commercio, sono regolate dalla legislazione ad esse relativa.
2. Si considerano, sempreché la legge statale o regionale non disponga diversamente, di valore non esiguo, le merci e le attrezzature con valore complessivo superiore a Euro 5000.00 .

CAPO II
Disposizioni in materia di esercizi pubblici

Art. 109
Rinvio alla legislazione statale e regionale

1. I pubblici esercizi sono regolati dalla legislazione statale e regionale vigente in materia.

Art. 110
Servizi igienici degli esercizi pubblici ad uso della clientela

1. Gli esercizi pubblici debbono essere provvisti di adeguati servizi igienici ad uso della clientela che debbono essere conservati in idonee condizioni di pulizia e in buono stato di manutenzione.
2. I conduttori di esercizi pubblici debbono consentire l'uso dei servizi igienici alla clientela che ne faccia richiesta indipendentemente dall'entità della consumazione.
3. I conduttori di esercizi pubblici che violano gli obblighi di cui al presente articolo sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50.00 ad Euro 300.00 .

Art. 111
Installazione di apparecchi televisivi in pubblici esercizi

1. L'installazione di apparecchi televisivi o di riproduzione sonora presso i pubblici esercizi ai quali la clientela acceda per le usuali consumazioni non è soggetta alla licenza di cui alla vigente legislazione di pubblica sicurezza.
2. La licenza di cui al comma 1 non è altresì necessaria per l'installazione e l'utilizzo di apparecchi televisivi abilitati a trasmettere su reti decodificate a condizione che non siano allestiti specifici locali per assistere ai programmi o non sia imposto il pagamento di un biglietto di ingresso neanche sotto le forme dell'aumento del prezzo della consumazione.

Art. 112
Attività di piano bar

1. Le attività di piano bar e simili esercitate all'interno dei pubblici esercizi non sono soggette alla licenza di cui alla vigente legislazione di pubblica sicurezza a condizione che non assumano carattere prevalente rispetto all'ordinaria attività di somministrazione, ma avvengano in locali specificatamente allestiti, e separati rispetto ai quelli in cui si svolge l'ordinaria somministrazione e sia imposto il pagamento di un biglietto sotto la forma dell'aumento del prezzo della consumazione.
2. È soggetto ad autorizzazione del competente settore comunale lo svolgimento dell'attività di piano bar all'esterno di pubblici esercizi.
3. Sono fatte salve le disposizioni di cui al presente regolamento in materia di tutela della quiete pubblica e privata.
4. Chiunque esercita l'attività di piano bar o attività simili senza l'autorizzazione di cui al comma 2 è punito ai sensi della vigente legislazione di pubblica sicurezza.

Art. 113
Somministrazione di alimenti surgelati e/o precotti

1. Fatte salve diverse disposizioni comunali, l'attività di somministrazione di prodotti surgelati e/o precotti meramente riscaldati in apposite attrezzature senza alcuna manipolazione con tovaglioli di carta e senza sovrapprezzo per il coperto, può essere legittimamente esercitata anche dai titolari dell'autorizzazione di cui all'art. 5, comma 1, lett. b) della L. 25 agosto 1991, n. 287.
2. Sono fatte salve le disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia sanitaria.

Art. 114
Installazione degli apparecchi da gioco, da divertimento,
da trattenimento nei pubblici esercizi

1. L'installazione di apparecchi e congegni da gioco, da divertimento e da trattenimento può essere autorizzata soltanto nei pubblici esercizi di cui alla vigente legislazione in materia di pubblica sicurezza.
2. Ove la legge non disponga diversamente, l'uso degli apparecchi di cui al comma 1 è vietato ai minori di anni 18.
3. Il divieto di cui al comma 2 deve essere reso noto dall'esercente mediante l'esposizione di idonei cartelli, ben visibili al pubblico e nel rispetto delle modalità prescritte nella licenza.
4. I conduttori di pubblici esercizi che consentono l'uso degli apparecchi di cui al comma 2 ai minori di anni 18 sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 500.00 ad Euro 500.00 .
5. La violazione agli obblighi di cui al comma 3 è punita, in quanto violazione alle prescrizioni della licenza, ai sensi della vigente legislazione di pubblica sicurezza.

Art. 115
Discoteche e simili

1. È vietato l'accesso ai minori di anni 18 nelle discoteche e locali simili. È consentito l'accesso ai minori che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, esclusivamente durante le ore di apertura pomeridiana.
2. La violazione dei divieti di cui al comma 1 è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 100.00 ad Euro 500.00 .

CAPO III
Tombole e simili

Art. 116
Rinvio alla legislazione statale

1. Le manifestazioni di sorte locali sono disciplinate dalla vigente legislazione statale.
2. Si considerano, ai fini dell'art. 13, comma 2, lett. b) del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430, Comuni limitrofi quelli direttamente confinanti con il territorio del Comune di Collelongo ancorché ubicati in regioni o province diverse.

Art. 117
Operazioni di estrazione

1. L'incaricato comunale per le operazioni di estrazione relative alle lotterie e alle tombole è individuato con provvedimento del Sindaco tra i dipendenti del settore comunale competente in materia di polizia amministrativa, appartenenti a categoria non inferiore alla categoria C.
2. Gli oneri relativi alle operazioni di estrazione sono a carico del soggetto promotore.
3. I predetti oneri vengono stabiliti con determinazione dal dirigente del settore competente, in funzione dei costi orari del dipendente, compresi gli oneri riflessi e di ogni altra ed eventuale spesa sostenuta dal medesimo per l'espletamento dell'incarico attribuitogli.

Art. 118
Cauzione

1. Al fine di garantire l'effettiva corresponsione degli oneri relativi alla presenza dell'incaricato del Comune alle operazioni di estrazione, i promotori della manifestazione prestano cauzione in misura pari all'importo fissato con deliberazione della Giunta Comunale. Le modalità di versamento della cauzione sono individuate con determinazione dal dirigente del competente settore comunale.

TITOLO VIII
DISPOSIZIONI A TUTELA DEL BENESSERE ANIMALE

CAPO I
Sensibilizzazione verso la cultura del benessere animale

Art. 119
Sensibilizzazione in materia di tutela degli animali

1. Il Comune promuove campagne di sensibilizzazione finalizzate ad incentivare la cultura del rispetto degli animali, la tutela dei diritti degli stessi e a prevenire il fenomeno del randagismo.

Art. 120
Prelievo di cani presso il canile comunale

1. Il Comune svolge, in collaborazione con gli enti e le associazioni zoofile, campagne finalizzate a collocare presso le famiglie i cani rinvenuti abbandonati e ricoverati presso il canile comunale.
2. I cittadini che intendono prelevare cani dal canile comunale, debbono fornire garanzie relativamente alle condizioni di custodia ed alla idoneità ad assicurare all'animale il necessario benessere.
3. L'assegnatario sottoscrive accettazione delle condizioni stabilite dall'amministrazione comunale per l'assegnazione del cane, finalizzate a garantire il benessere del medesimo e a prevenirne l'abbandono.
4. Non possono essere assegnati cani a coloro che sono stati condannati per il reato di maltrattamenti di animali.

Art. 121
Divieto spettacoli con animali

1. Sono vietati tutti gli spettacoli che prevedano l'esibizione di animali.
2. La violazione dei divieti di cui al comma 1 è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50.00 ad Euro 300.00 .

CAPO II
Obblighi dei proprietari

Art. 122
Ripari

1. I proprietari o affidatari di cani custoditi all'aperto debbono fornire adeguati ripari a tutela dei medesimi.
2. La violazione di cui al comma 1 è punita con la sanzione del pagamento di una somma da Euro 50.00 ad Euro 300.00.

Art. 123
Custodia degli animali

1. I conducenti di veicoli debbono, in caso di temporaneo allontanamento dagli stessi, adottare ogni cautela utile ad evitare situazioni di sofferenza o disagio per gli animali ospitati a bordo del veicolo.
2. La violazione all'obbligo di cui al comma 1 è punita, sempreché il fatto non costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50.00 ad Euro 300.00.

Art. 124
Custodia dei volatili

1. Le voliere presso le quali vengono custoditi i volatili debbono offrire dimensioni e caratteristiche tali da consentire il volo e/o l'apertura delle ali contemporaneamente.
2. Le voliere e le gabbie collocate all'aperto debbono essere provviste, nella parte superiore di adeguata tettoia.
3. Le voliere e le gabbie debbono, altresì, essere provviste di contenitori per il cibo e per l'acqua, continuamente riforniti in quantità tali da soddisfare idoneamente il fabbisogno degli animali.
4. Le voliere e le gabbie debbono essere mantenute in idonee condizioni di pulizia.
5. La violazione agli obblighi di cui ai commi 1, 2, 3, sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50.00 ad Euro 300.00.
6. La violazione agli obblighi di cui al comma 4 è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50.00 ad Euro 300.00.

CAPO III
Divieti a tutela degli animali
Art. 125

Divieto di impiegare animali in condizioni non idonee alla dignità degli stessi

1. È vietato qualunque impiego, anche spettacolare, di animali in condizioni o con modalità lesive della dignità dei medesimi.
2. La violazione al divieto di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50.00 a Euro 300.00.

Art. 126
Vasche per la conservazione dei pesci

1. È vietato conservare pesci vivi fuori dell'acqua anche se destinati alla vendita.
2. È vietato mantenere i pesci in vasche di lunghezza, larghezza o altezza inferiore alla lunghezza dell'esemplare più grande.
3. La violazione ai divieti di cui al presente articolo è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 500.00 a Euro 300.00.

Art. 127
Allevamenti

1. Gli allevamenti di qualsiasi tipologia devono rispettare la normativa vigente statale e/o regionale.

TITOLO IX
DISPOSIZIONI VARIE

CAPO I
Obblighi vari

Art. 128
Controlli idonei a evitare emissioni di fumi o maleodoranti

1. I gestori di pizzerie, friggitorie, rosticcerie e simili, ubicati in fabbricati destinati anche a civili abitazioni, hanno l'obbligo di adottare tutte le cautele idonee a evitare immissioni di fumi vapori o odori nelle abitazioni sovrastanti, sottostanti o adiacenti.
2. La violazione dell'obbligo di cui al presente articolo è punita, sempreché il fatto non costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 100.00 ad Euro 500.00.

Art. 129
Palestre ubicate in fabbricati di civile abitazione

1. Le palestre ubicate in fabbricati destinati a civile abitazione, debbono adottare tutte le cautele idonee ad evitare situazioni di disturbo per gli occupanti le abitazioni sovrastanti, sottostanti o adiacenti.
2. La violazione agli obblighi di cui al presente articolo è punita, salvo il fatto non costituisca reato o sia punito in via amministrativa da disposizioni di leggi statali o regionali con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 100.00 ad Euro 500.00.

Art. 130
Attrazioni dello spettacolo viaggiante

1. Le attrazioni dello spettacolo viaggiante sono regolate dalla legislazione statale e dalla normativa comunale vigente in materia.
2. Nell'ambito di manifestazioni comprese in programmi approvati dalla Giunta Comunale possono essere autorizzate, su conforme indirizzo del predetto organo, installazioni di attrazioni dello spettacolo viaggiante in deroga al vigente regolamento comunale per la disciplina della concessione delle aree comunali per la installazione delle attività dello spettacolo viaggiante, dei parchi di divertimento e dei circhi equestri.
3. In deroga al regolamento di cui al comma 2, possono, altresì essere rilasciate dai competenti settori comunali e su conforme indirizzo della Giunta Comunale, concessioni per l'installazione di giostre per bambini all'interno dei parchi e giardini comunali o in altri luoghi da individuarsi con delibera di tale organo.

Art. 131
Segnaletica industriale, artigianale commerciale

1. La segnaletica industriale, artigianale e commerciale deve essere autorizzata ai sensi del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione).
2. L'installazione di tale segnaletica deve rientrare, per esigenze di tutela della sicurezza stradale e decoro urbano, in piani approvati dall'Amministrazione comunale.
3. Le autorizzazioni rilasciate anteriormente ai piani di cui al comma 2 e risultanti in contrasto con i medesimi, sono revocate previa comunicazione agli interessati del relativo provvedimento.

CAPO II
Divieti

Art. 132
Divieto di spargere cibo agli animali

1. È vietato, nelle vie e nelle aree ad uso pubblico del centro urbano, cibare colombe al fine di evitare eccessive concentrazioni dei medesimi. È altresì vietato in tali vie o aree cibare cani, gatti o altri animali.
2. Chiunque viola il divieto di cui al presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50.00 ad Euro 300.00.

Art. 133
Divieto di sosta su pesi pubblici

1. È vietata la sosta sui pesi pubblici e nel raggio di manovra dei veicoli ad essa accedenti.
2. Chiunque viola il divieto di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 100.00 ad Euro 500.00.

Art. 134

Divieto di apporre volantini sui veicoli in sosta

1. È vietato apporre, sui veicoli in sosta nelle vie pubbliche e aree ad uso pubblico, volantini, opuscoli e simili.
2. È altresì vietato il lancio di volantini, opuscoli e simili dagli aeromobili e da veicoli in movimento.
3. Chiunque viola i divieti di cui al presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50.00 ad Euro 300.00. Il getto di volantini da aeromobili e veicoli in movimento è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50.00 ad Euro 300.00.

Art. 135

Divieto di legare velocipedi, ciclomotori, motoveicoli ai pali di sostegno dei segnali stradali

1. È vietato legare mediante catene o altri dispositivi di sicurezza, i velocipedi, i ciclomotori e i motocicli ai pali di sostegno dei segnali stradali, alle paline e pensiline di fermata autobus e a ogni altra pertinenza o elementi di arredo urbano.
2. La violazione del divieto di cui al comma 1 è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50.00 ad Euro 300.00 .

Art. 136

Divieto di sosta fuori dai casi prescritti dal codice stradale

1. È vietato lasciare in sosta veicoli in modo tale da ostruire o rendere difficoltosi l'accesso o il recesso dai fabbricati prospettanti sulle pubbliche vie o sulle aree ad uso pubblico
2. La presente disposizione si applica in tutti i casi in cui non risultino applicabili le disposizioni del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo Codice della Strada).
3. Chiunque viola il divieto di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50.00 ad Euro 300.00

Art. 137

Operazioni vietate durante l'arresto o la fermata dei veicoli

1. È altresì vietato, durante l'arresto e la fermata dei veicoli, offrire in vendita o esitare ai conducenti merci di qualsiasi genere ed effettuare questue.
2. Chiunque viola i divieti di cui al presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50.00 ad Euro 300.00.

Art. 138

Aree sosta camper e simili

1. Il Comune adibisce apposite aree per la sosta dei veicoli ad uso abitazione.
2. È vietata la sosta dei veicoli di cui al comma 1, fuori dalle aree appositamente individuate. La Polizia Locale, verificata la permanenza anche temporanea sulle aree non autorizzate, invita i proprietari all'immediato sgombero.
3. La violazione del divieto di cui al comma 2 è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 100.00 ad Euro 500.00.
4. La mancata ottemperanza dell'invito di cui al comma 3 è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 100.00 ad Euro 500.00.

CAPO III
Servizi su richiesta dei privati

Art. 139
Individuazione dei servizi

1. La Giunta Comunale, con apposita deliberazione, individua i servizi rivolti all'esclusivo interesse dei privati.
2. Si considerano svolti nell'esclusivo interesse dei privati i seguenti servizi:
 - a) scorta a veicoli o trasporti eccezionali;
 - b) sopralluoghi rivolti al rilascio delle concessioni e autorizzazioni di cui all'art 27 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo Codice della Strada);
 - c) manifestazioni organizzate da privati, per le quali non sia stato concesso il patrocinio di enti pubblici.

Art. 140
Tariffe

1. La Giunta comunale, con propria deliberazione, determina le tariffe da corrisondersi per l'esplesamento dei servizi di cui all'art. 139.
2. La deliberazione di cui al comma 1 fissa altresì le modalità di pagamento delle tariffe.

TITOLO X
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 141
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, divenuta esecutivo con la delibera di C.C. di approvazione, entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla pubblicazione.
2. Ai sensi delle disposizioni di cui agli artt 1 e 22 della L. 7 agosto 1990, n. 241, il presente regolamento sarà affisso all'Albo Pretorio per 30 giorni, a disposizione di chiunque intenda consultarlo od estrarne copia, previo pagamento dei relativi diritti; inoltre, la sua approvazione sarà resa nota attraverso manifesti affissi nei luoghi pubblici.